

# ALLEGATO 1



## CITTA` DI FOLLONICA

SETTORE 3

U.O.C. PIANIFICAZIONE STRATEGICA,  
AMBIENTE E SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI  
P.zza Cavallotti n.1 - 58022 Follonica (GR)



# REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI PER L'IGIENE AMBIENTALE E TUTELA DEL TERRITORIO

*Assessore All'Ambiente  
Mirjam Giorgieri*

*Dirigente 3° Settore  
Arch. Vito Disabato*

*U.O.C. PIANIFICAZIONE STRATEGICA,  
AMBIENTE E SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI*

*Arch. Domenico Melone*

*Dott. Mauro Montanari*

*Dott. Silvia Pieraccioli*

*Dott. Fabio Ticci*

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 18 FEBBRAIO 2016

## **TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

ART.1	OGGETTO DEL REGOLAMENTO	PAG. 4
ART. 2	ESCLUSIONI	PAG. 4

## **TITOLO II – PRINCIPI GENERALI PER IL CONFERIMENTO E LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI**

ART.3	PRINCIPI GENERALI	PAG.5
ART.4	DEFINIZIONI	PAG.5
ART.5	CRITERI DI PRIORITA' NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI	PAG.8
ART.6	CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI	PAG.9
ART.7	ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI A RIFIUTI URBANI	PAG.10

## **TITOLO III – DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONFERIMENTO E ALLA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI**

ART.8	PRINCIPI GENERALI	PAG.14
ART.9	PRESCRIZIONI GENERALI PER IL CONFERIMENTO	PAG.15
ART.10	LA RACCOLTA DIFFERENZIATA	PAG.17
ART.11	SISTEMI DI RACCOLTA	PAG.17
ART.12	MODALITA' DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI	PAG.18
ART.13	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI	PAG.19
ART.14	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI	PAG.20
ART.15	CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANDI E DI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE	PAG.21
ART. 16	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI VEGETALI	PAG.21
ART.17	STAZIONE ECOLOGICA E CENTRI DI RACCOLTA COMUNALE	PAG.22
ART.18	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	PAG.22
ART.19	CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INERTI	PAG.23
ART.20	COMPOSTAGGI O DOMESTICO (AUTOCOMPOSTAGGIO)	PAG.23
ART.21	DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PER IL POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA- RACCOLTE DIFFERENZIATE A FINI CONOSCITIVI	PAG.23

## **TITOLO IV – DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI PULIZIA DEL TERRITORIO**

ART.22	SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE	PAG.25
ART.23	CESTINI PORTARIFIUTI	PAG.26
ART.24	FIERE E MERCATI	PAG.26
ART.25	DIVIETO DI ABBANDONO E DI IMBRATTAMENTO	PAG.28
ART.26	PULIZIA DEI FABBRICATI E AREE CONTIGUE E DEI TERRENI	PAG.28
ART.27	AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI	PAG.28
ART.28	PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI VARIE ED ESERCIZI PUBBLICI	PAG.28
ART.29	AREE DI SCARICO, TRASPORTO MERCI E DEFISSIONE MANIFESTI	PAG.29
ART.30	CAROGNE DI ANIMALI	PAG.29
ART.31	ATTIVITA' DI VOLANTINAGGIO	PAG.30
ART.32	MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE	PAG.30
ART.33	RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO E GOMME DA MASTICARE	PAG.30
ART.34	PICcioni E VOLATILI NEI CENTRI ABITATI. OBBLIGO DI RACCOLTA DELLE DEIEZIONI CANINE.	PAG.31
ART.35	ALTRI SERVIZI AMBIENTALI	PAG.31

## **TITOLO V – DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI**

ART.36	DIVIETI OBBLIGHI GENERALI	PAG.32
ART.37	ATTIVITA' DI CONTROLLO	PAG.33
ART.38	SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE IN MATERIA DI ABBANDONO DEI RIFIUTI	PAG.33

## **TITOLO VI – DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO**

ART.39	PRINCIPI GENERALI	PAG.36
ART.40	DEFINIZIONI	PAG.36
ART.41	AMBITO DI APPLICAZIONE	PAG.36
ART.42	COMPETENZE	PAG.37
ART.43	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE E DELLA PRATICA EDILIZIA	PAG.37
ART.44	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE	PAG.38

	ALLO SCARICO DEI RIFIUTI DOMESTICI	
ART.45	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI REFLUI ASSIMILATI AI DOMESTICI	PAG.38
ART.46	AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE	PAG.39
ART.47	AUTORIZZAZIONI DEFINITIVE	PAG.39
ART.48	TRATTAMENTI APPROPRIATI	PAG.40
ART.49	PROCEDIMENTI PER IL RINNOVO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	PAG.41
ART.50	VOLTURA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	PAG.41
ART.51	IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE CONGELAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO	PAG.41
ART.52	CONTROLLI SUGLI SCARICHI	PAG.41
ART.53	SANZIONI	PAG.42

#### **TITOLO VII – DISCIPLINA DEL CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE**

ART.54	COMPETENZE E DEFINIZIONI	PAG.42
ART.55	GENERALITA'	PAG.42
ART.56	MODALITA' DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA BIANCA	PAG.43
ART.57	DIVIETI	PAG.43
ART.58	ADEGUAMENTI	PAG.43
ART.59	RESPONSABILITA'	PAG.44
ART.60	PRECAUZIONI CONTRO L'INQUINAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE	PAG.44

#### **TITOLO VIII – DISCIPLINA PER IL CONSUMO DI ACQUA POTABILE**

ART.61	USO ACQUA POTABILE	PAG.45
--------	--------------------	--------

#### **TITOLO IX – TUTELA DELL'AMBIENTE CONTRO EVENTI CALAMITOSI**

ART.62	OBBLIGO DI PREVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE	PAG.45
--------	--	--------

#### **TITOLO X – DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA ED IL RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI INQUINATI**

ART.63	DEFINIZIONE	PAG.46
ART.64	OBBLIGO DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE	PAG.46
ART.65	ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI E POTERI SOSTITUTIVI	PAG.47
ART.66	COPERTURE ED ALTRI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO	PAG.48
ART.67	MODALITA' DI SMALTIMENTO	PAG.48

#### **TITOLO XI - DIRITTO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE E ALLA PARTECIPAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE**

ART.68	STRUMENTI RELATIVI AL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE	PAG.50
ART.69	STRUMENTI RELATIVI AL DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE IN MATERIA AMBIENTALE	PAG.50

#### **TITOLO XII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

ART.70	ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI E PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI	PAG.51
ART.71	CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE E DI INFORMAZIONE	PAG.51
ART.72	ELEMENTI DI PREMIALITA'	PAG.51
ART.73	DANNI E RISARCIMENTI	PAG.52
ART.75	VALIDITA' DEL REGOLAMENTO	PAG.52

<b>ALLEGATO 1: DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PER IL POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA</b>		<b>PAG.53</b>
---	--	---------------

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 198, comma 2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., è predisposto nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, nonché della normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di rifiuti e disciplina:
  - a) lo svolgimento dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati destinati a trattamento, recupero o smaltimento, e stabilisce le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti.
  - b) le disposizioni per la tutela del decoro e dell'igiene ambientale promuovendo, a tal fine, la partecipazione attiva dei cittadini in forma singola e/o associata e la collaborazione delle associazioni di volontariato
  - c) il rilascio dell'autorizzazione allo scarico per rifiuti domestici e reflui assimilati a quelli domestici
  
2. Costituiscono oggetto del presente Regolamento:
  - a) le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
  - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
  - d) le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.lgs. 03.04.2006, n. 152;
  - e) l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta, del successivo recupero, trattamento o smaltimento sulla base dei criteri previsti dalla normativa vigente di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d) del medesimo Decreto.
  - f) Le disposizioni in materia di rilascio dell'autorizzazione allo scarico per rifiuti domestici e reflui assimilati a quelli domestici.
  
3. In linea generale il presente Regolamento, dal Titolo I al Titolo V, si applica ai rifiuti urbani e ai rifiuti assimilati agli urbani prodotti nel territorio Comunale, ed in particolare:
  - a) ai rifiuti urbani, come definiti al successivo art. 6;
  - b) ai rifiuti di origine non domestica, assimilati agli urbani in base a quanto indicato dall'art. 7, purché provenienti da locali soggetti alla tassa/tariffa comunale;
  - c) ai rifiuti derivanti da manifestazioni pubbliche quali feste, sagre, mostre, concerti musicali o altre manifestazioni di tipo culturale, sportivo, religioso, folcloristico;
  - d) ai rifiuti derivanti da mercati o fiere.

### **ARTICOLO 2 - ESCLUSIONI**

1. Le disposizioni del presente Regolamento dal Titolo I al Titolo V non si applicano nei casi previsti dall'art. 185 del D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., con particolare riferimento:
  - a) ai rifiuti radioattivi;
  - b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse

- minerali e dello sfruttamento delle cave;
- c) ai rifiuti agricoli indicati alla lettera e) dell'art. 185 del D.lgs 152/2006;
  - d) alle attività di trattamento degli scarti che danno origine ai fertilizzanti, individuati con riferimento alla tipologia e alle modalità d'impiego ai sensi della normativa vigente;
  - e) alle acque di scarico, compresi i rifiuti allo stato liquido;
  - f) ai materiali esplosivi in disuso;
  - g) ai sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati e i rifiuti fortemente maleodoranti (es. partite di carne avariata, residui di macellazione, ecc.).

## **TITOLO II**

### **PRINCIPI GENERALI PER IL CONFERIMENTO E LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI**

#### **ARTICOLO 3 - PRINCIPI GENERALI**

1. La corretta gestione dei rifiuti urbani, deve intendersi come l'insieme delle azioni relative a "Raccolta", "Trasporto", "Recupero" e "Smaltimento" e loro controllo, nonché le corrette procedure per il decoro urbano e l'igiene ambientale.
2. L'intero ciclo di gestione dei rifiuti, disciplinato dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, costituisce nelle sue varie fasi attività di pubblico interesse, sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:
  - a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, la sicurezza, l'incolumità ed il benessere della collettività e dei singoli;
  - b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, nonché ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;
  - c) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
  - d) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
  - e) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a prevenire la produzione dei rifiuti e a recuperare dai rifiuti materiali o energia.
3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

#### **ARTICOLO 4 - DEFINIZIONI**

1. Ai fini del presente Regolamento, facendo riferimento anche all'art. 183 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., si intende per:
  - a) **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
  - b) **rifiuto pericoloso**: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di pericolo di cui all'allegato I della parte IV del D.lgs.152/2006 e s.m.i.;
  - c) **rifiuto organico**: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita

- al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
- d) **abbandono:** volontà e comportamento del detentore del rifiuto che se ne intenda disfarsi non tenendo conto di alcuna delle modalità di conferimento previste dal presente Regolamento;
  - e) **produttore di rifiuti:** il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti;
  - f) **detentore:** il produttore dei rifiuti, o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
  - g) **commerciante:** qualsiasi impresa che agisce in qualità di committente, al fine di acquistare e successivamente vendere rifiuti, compresi i commercianti che non prendono materialmente possesso dei rifiuti;
  - h) **intermediario:** qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento dei rifiuti per conto di terzi, compresi gli intermediari che non acquisiscono la materiale disponibilità dei rifiuti;
  - i) **prevenzione:** misure adottate prima che una sostanza, un materiale o un prodotto diventi rifiuto che riducono:
    - 1) la quantità dei rifiuti, anche attraverso il riutilizzo dei prodotti o l'estensione del loro ciclo di vita;
    - 2) gli impatti negativi dei rifiuti prodotti sull'ambiente e la salute umana;
    - 3) il contenuto di sostanze pericolose in materiali e prodotti;
  - j) **gestione:** il conferimento, la raccolta, il trasporto, il recupero, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti, compresi il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento, nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante o intermediario;
  - k) **conferimento:** l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione, con le modalità stabilite dal presente Regolamento;
  - l) **raccolta:** il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione delle stazioni ecologiche e dei centri di raccolta comunali ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
  - m) **raccolta differenziata:** la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti stessi al fine di facilitarne il trattamento specifico;
  - n) **raccolta differenziata multimateriale:** la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio vetro – lattine – plastica) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
  - o) **preparazione per il riutilizzo:** le operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione attraverso cui prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono preparati in modo da poter essere reimpiegati senza altro pretrattamento;
  - p) **riutilizzo:** qualsiasi operazione attraverso la quale prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti;
  - q) **trattamento:** operazioni di recupero o smaltimento, inclusa la preparazione prima del recupero o dello smaltimento;
  - r) **recupero:** qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. L'allegato C alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. riporta un elenco non esaustivo di operazioni di recupero;
  - s) **riciclaggio:** qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per

- altri fini. Include il trattamento di materiale organico ma non il recupero di energia né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento;
- t) **smaltimento**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia. L'allegato B alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. riporta un elenco non esaustivo delle operazioni di smaltimento;
- u) **stoccaggio**: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto 015 dell'allegato B alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni dimessa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla parte IV del medesimo Decreto;
- v) **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti alle condizioni di cui all'art. 183, comma 1, lettera bb), del D.lgs. 03.04.2006, n. 152;
- w) **compost da rifiuti**: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definire contenuti e usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e in particolare a definire i gradi di qualità. In particolare si intende per:
1. **autocompostaggio**: compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
  2. **composter domestico**: contenitore esclusivamente finalizzato all'uso domestico, con bocca di carico in alto e altra bocca di scarico in basso, generalmente in plastica, appositamente creato allo scopo di favorire l'areazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost;
  3. **cassa di compostaggio**: una cassa generalmente in legno e senza fondo, disposta a contatto diretto con il terreno naturale che consente un'idonea areazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost;
  4. **compostaggio tradizionale (concimaia, fossa, cumulo)**: ammasso localizzato e controllato di materiale, a contatto con il terreno naturale, che consente un'idonea areazione del materiale depositato e lo sviluppo di microrganismi che danno origine al compost;
- x) **spazzamento delle strade**: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, definite all'art. 22 escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- y) **gestione integrata dei rifiuti**: complesso delle attività di raccolta e trattamento rifiuti, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, nonché il controllo di tali operazioni e la gestione delle discariche post chiusura, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti stessi;
- z) **Autorità di Ambito**: è definita dall'art. 201 del D.lgs. 152/2006 come una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun Ambito Territoriale Ottimale delimitato dalla competente Regione, alla quale gli Enti Locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti;
- aa) **Autorità per il Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani ATO Toscana Sud (c.d. Autorità Servizio Rifiuti Toscana Sud)**: l'Autorità per il

servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud, ovvero l'Ente avente personalità giuridica di diritto pubblico e rappresentativo di tutti i Comuni compresi nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto costituito ai sensi della Legge Regionale Toscana n. 69/2011, che a decorrere dal 1 Gennaio 2012 svolge le funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività del servizio di gestione dei rifiuti urbani;

bb) **titolare del servizio:** il soggetto che effettua la gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, come disposto dall'art. 198 del D.lgs. 03.04.2006, n. 152 (ovvero i Comuni) e le Autorità di Ambito istituite ai sensi dell'art. 201 del medesimo Decreto;

cc) **gestore del servizio:** il soggetto individuato dal titolare del servizio per lo svolgimento dei servizi integrati di raccolta e trattamento dei rifiuti solidi urbani;

**centro di raccolta comunale:** area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è stata stabilita con Decreto 08.04.2008 e s.m.i. del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

cc) **stazione ecologica:** punto di conferimento sorvegliato anche per rifiuti verdi, ingombranti e pericolosi senza trattamenti così come previsto dall'allegato 1 alla Delibera del Consiglio Regionale 07.04.1998, n. 88, per la cui realizzazione ed esercizio è richiesta l'autorizzazione da parte della Provincia territorialmente competente.

## **ARTICOLO 5 - CRITERI DI PRIORITÀ NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI**

1. La gestione dei rifiuti avviene nel rispetto della seguente gerarchia definita all'art. 179 del D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i.:
  - a) prevenzione;
  - b) preparazione per il riutilizzo;
  - c) riciclaggio;
  - d) recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia;
  - e) smaltimento.
2. La gerarchia stabilisce, in generale, un ordine di priorità di ciò che costituisce la migliore opzione ambientale.
3. Le Pubbliche Amministrazioni perseguono, nell'esercizio delle rispettive competenze, iniziative dirette a favorire il rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti di cui al comma 1 in particolare mediante:
  - a) la promozione dello sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali;
  - b) la promozione della messa a punto tecnica e dell'immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire o da contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento;
  - c) la promozione dello sviluppo di tecniche appropriate per l'eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero;
  - d) la determinazione di condizioni di appalto che prevedano l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti e di sostanze e oggetti prodotti, anche solo in parte, con materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi, nel rispetto della vigente normativa;



- e) l'impiego dei rifiuti per la produzione di combustibili e il successivo utilizzo e, più in generale, l'impiego dei rifiuti come altro mezzo per produrre energia.
4. In particolare, per quanto concerne l'attuazione di misure necessarie alle attività di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, così come indicato dalla Direttiva europea 2008/98/CE, il Comune si impegna a collaborare con gli altri Enti Locali territoriali, con l'Autorità idrica e l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ATO Toscana Sud, con i gestori del servizio rifiuti e del servizio idrico, con le Autorità di vigilanza e controllo, con le associazioni di categoria, con le associazioni di volontariato ambientale al fine di predisporre progetti mirati di prevenzione e riduzione. Tra le azioni da intraprendere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, rientrano ed esempio l'erogazione gratuita di acqua di alta qualità mediante fontanelli ed erogatori, la distribuzione di bevande e detersivi alla spina presso le medie e grandi strutture di vendita, l'utilizzo di pannolini lavabili, l'utilizzo di piatti e posate lavabili e/o in materiale biodegradabile, il compostaggio domestico effettuato mediante composte, l'attivazione di centri di eco scambio attigui alle stazioni ecologiche / ai centri di raccolta comunali per il recupero e riutilizzo di materiali.

## **ARTICOLO 6 - CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI**

1. Ai fini del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
2. Sono rifiuti urbani:
  - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione. Essi sono ulteriormente classificati in:
    - aa) frazione organica (o umida): comprendente scarti alimentari e da cucina a componente biodegradabile; a titolo esemplificativo ma non esaustivo essa è costituita da scarti alimentari di cucina, avanzi di cibo, alimenti avariati, gusci d'uovo, scarti di verdura e frutta, fondi di caffè, filtri di the, fiori recisi e piante domestiche, carta di pura cellulosa, ceneri spente di stufe e caminetti, piccole ossa, e simili;
    - bb) frazione secca (indifferenziato): i rifiuti non recuperabili;
    - cc) frazione secca recuperabile: gli scarti reimpiegabili eventualmente previo trattamento nei cicli produttivi (carta, vetro, metalli, plastica, stracci, ecc.) per i quali è istituita una raccolta differenziata;
    - dd) rifiuti potenzialmente pericolosi: pile, farmaci, contenitori tossici e infiammabili, ovvero marchiati "T" e "F", batterie per auto e moto, e altri prodotti potenzialmente pericolosi di impiego domestico;
    - ee) rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), raccolti in maniera separata nei cinque raggruppamenti previsti dal D.M. 185/2007, provenienti dai nuclei domestici e di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici (D.lgs. 151/2005);
    - ff) rifiuti ingombranti: beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili che per peso o volume non sono conferibili al sistema di raccolta ordinaria;
  - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi del successivo articolo 7;
  - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;

- d) i rifiuti di qualunque altra natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
  - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
  - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), d) ed e). Si fa salvo quanto previsto dalle Leggi sanitarie, nonché quanto previsto dalle norme di Polizia mortuaria.
3. Sono rifiuti speciali:
- a) i rifiuti derivanti da attività agricole e agro-industriali;
  - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
  - c) i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;
  - d) i rifiuti derivanti da lavorazioni artigianali;
  - e) i rifiuti derivanti da attività commerciali, ad eccezione dei RAEE di consumatori conferiti da distributori ai sensi del D.M. 65/2010;
  - f) i rifiuti derivanti da attività di servizio;
  - g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  - h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie, ai sensi del D.P.R. 158/2003;
  - i) i macchinari e le apparecchiature deteriorate ed obsolete;
  - j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso, e loro parti.
4. Sono pericolosi i rifiuti indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'allegato D alla parte IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.

#### **ARTICOLO 7 - ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI A RIFIUTI URBANI**

1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano in via provvisoria, fino al recepimento dei criteri qualitativi e quali-quantitativi da emanarsi ai sensi dell'art. 195, comma 2, lettera e) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. da parte dello Stato, criteri e modalità di assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti extradomestici classificati come speciali.
2. Ai sensi dell'art. 184 comma 2 lettera b) del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., sono classificati come rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, come specificato al presente articolo.
3. I rifiuti non pericolosi di cui al comma 2 devono essere sottoposti al pagamento della tassa/tariffa comunale, in base alle ripartizioni percentuali previste dal regolamento T.A.R.I.
4. L'assimilazione per qualità e quantità costituisce presupposto essenziale per il conferimento di rifiuti di provenienza non domestica al servizio pubblico di gestione dei rifiuti. I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione.
5. Sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani ed aventi le

caratteristiche qualitative di cui al successivo comma 6.

In particolare:

- a) non devono esser stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati come pericolosi dalla normativa vigente;
  - b) devono presentare compatibilità tecnologica con gli impianti di recupero / smaltimento previsti dal sistema di gestione e trattamento a livello di Ambito Territoriale Ottimale.
6. Sono assimilati ai rifiuti urbani in base al criterio qualitativo i rifiuti di seguito elencati, in base alle codifiche comunitarie, alla Delibera del Comitato Interministeriale del 27/07/1984 e nel rispetto degli altri commi ed articoli del presente Regolamento:
- a) imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo, vetro, materiali misti, e simili);
  - b) assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi non contaminati da sostanze pericolose;
  - c) carta e cartone;
  - d) vetro;
  - e) frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
  - f) paglia e prodotti di paglia;
  - h) rifiuti biodegradabili di cucine e mense (c.d. "Umido");
  - i) abbigliamento;
  - j) prodotti tessili;
  - k) ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
  - l) feltri e tessuti non tessuti;
  - m) pelle e simil-pelle;
  - n) resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
  - o) imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, espansi plastici e minerali, e simili;
  - p) moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
  - q) materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
  - r) frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
  - s) manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
  - t) pellicole di lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
  - u) vernici, inchiostri, adesivi e resine non pericolose;
  - v) medicinali non pericolosi;
  - w) batterie e accumulatori non pericolosi;
  - x) apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso di origine non domestica, non pericolose;
  - aa) legno non contaminato, compresi gli scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura, fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
  - bb) plastica;
  - cc) metallo;
  - dd) rifiuti biodegradabili (c.d. "verde");
  - ee) rifiuti urbani non differenziati (c.d. "secco") per le comunità (caserme, case di riposo, mense scolastiche, mense aziendali, ecc.) i cui locali sono sottoposti a tassa/tariffa comunale, presupposto che ai fini della loro assimilazione tali rifiuti devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani (frazione secca);
  - ff) rifiuti dei mercati;

gg) rifiuti ingombranti.

7. Ai fini dell'assimilazione, i rifiuti classificati come "rifiuti ingombranti" devono avere una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti di provenienza domestica, con l'esclusione degli scarti di lavorazione, e devono essere costituiti da prodotti e sostanze analoghi a quelli elencati di seguito a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
  - a) materassi;
  - b) poltrone e divani;
  - c) sedie e altri mobili in materiali compositi;
  - d) tapparelle e suppellettili;
  - e) teli plastificati;
  - f) tubi e cassette.
8. Sono di norma assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti dalle seguenti attività:
  - a) attività ricettive alberghiere, extralberghiere e collettive;
  - b) studi professionali, servizi direzionali privati e attività consimili compresi uffici e servizi annessi ad aziende industriali, artigianali e commerciali; servizi igienico-sanitari.
  - d) attività e servizi ricreativi per lo spettacolo e le comunicazioni;
  - e) uffici e locali di Enti pubblici economici e non economici, istituzioni culturali, politiche, religiose, assistenziali, sportive, ricreative;
  - f) servizi scolastici e loro pertinenze;
  - g) attività di vendita al dettaglio e relativi magazzini;
  - h) pubblici esercizi;
  - i) attività artigianali presso i committenti;
  - j) attività artigianali, produttive e di servizio extraresidenziale;
  - k) attività di deposito, stoccaggio, commercio all'ingrosso e simili.
9. I rifiuti prodotti nei locali ove si svolgono le attività elencate al comma 8 si considerano equiparati ai rifiuti solidi urbani purché siano qualitativamente riconducibili a categorie merceologiche ricomprese nell'elenco previsto al comma 6.
10. Per quanto riguarda il criterio quantitativo, il limite di assimilabilità dei rifiuti speciali viene stabilito, per singola tipologia conferibile, in riferimento ai limiti massimi per categoria produttiva (max) di cui all'allegato 1 del D.P.R. 158/1999 e s.m.i.
11. Con riferimento alla classificazione di cui alla normativa vigente sono esclusi dall'assimilazione i seguenti rifiuti speciali:
  - a) tutti i rifiuti, di origine non domestica, prodotti in superfici non sottoposte a tassa/tariffa;
  - b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione e scavi;
  - c) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
  - d) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
  - e) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
  - f) i rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani;
  - g) i rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) qualora questi derivino dal ritiro da parte di un esercente attività commerciale o riparazione / manutenzione e le apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso di utilizzo professionale (banchi frigo,

- fotocopiatrici, registratori di cassa, computer e simili);
- h) i rifiuti elettrici ed elettronici (RAEE) di origine non domestica diversi da quelli identificati con il Codice CER 20.01.36 o con il Codice CER 20.01.21\*, come previsto dal D.lgs. 151/2005;
  - i) i rifiuti liquidi con l'esclusione di oli e grassi commestibili esausti;
  - j) i rifiuti da attività sanitarie fatto salvo quanto stabilito dal D.P.R. 15.07.2003, n. 254 e s.m.i.
12. Sono possibili deroghe per i rifiuti di cui al comma precedente nel caso di accordi e contratti di programma sottoscritti tra i Comuni, la Provincia, l'Autorità Servizio Rifiuti Toscana Sud e le Associazioni economiche di categoria.
13. Nel caso di dubbi sulle caratteristiche merceologiche del rifiuto, il gestore, prima di accettare il rifiuto assimilato, può chiedere apposito certificato di assimilabilità rilasciato dal tecnico competente.
14. Per i rifiuti speciali assimilati agli urbani possono essere attivati appositi servizi tenendo, per quanto possibile, in conto le effettive qualità e quantità prodotte; deve d'altra parte essere attuata, a cura dell'utente, già a monte, una differenziazione omogenea per frazioni merceologiche così come attuata dalle utenze domestiche.
15. Eventuali anomalie, difficoltà di servizio o comportamenti non conformi a tale Regolamento e al Regolamento per la gestione ed il funzionamento delle stazioni ecologiche e/o dei centri di raccolta comunali da parte degli utenti, ed in particolare i nominativi dei piccoli produttori che risultano conferire quantità elevate di rifiuto rispetto alle utenze domestiche e che, quindi, dovranno essere rubricati tra i "grandi produttori", saranno immediatamente segnalate dal gestore del servizio.
16. Ai produttori di rifiuti di cui al presente articolo viene applicata la tariffa di cui all'art. 238 del D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. nei modi stabiliti dal relativo Regolamento di attuazione. Per contro è garantito senza ulteriori oneri il trattamento di tali rifiuti attraverso l'ordinario servizio di raccolta che, previo accordo con il gestore, potrà essere articolato e svolto anche secondo forme particolari, in relazione alle esigenze organizzative dello stesso.

**TITOLO III**  
**DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONFERIMENTO E ALLA RACCOLTA DEI**  
**RIFIUTI URBANI**

**ARTICOLO 8 - PRINCIPI GENERALI**

1. L'Autorità Servizio Rifiuti Toscana Sud, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre Amministrazioni Pubbliche, svolge il ruolo di organizzazione, affidamento e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti medesimi.
2. Il servizio di raccolta dei rifiuti è esteso a tutto il territorio comunale. Si intendono coperti dal servizio gli edifici abitativi civili e rurali anche con contenitori posti al solo imbocco della relativa strada di accesso privata o vicinale purchè non superi la distanza massima di metri 600 dal più vicino contenitore dei rifiuti. Con distanza superiore ai metri 600 si applica l'abbattimento della Tariffa così come previsto dal Regolamento T.A.R.I.
3. I rifiuti solidi urbani, così come classificati al precedente art. 6, ed i rifiuti speciali assimilati agli urbani, così come classificati all'art. 7, devono essere conferiti, raccolti e trasportati nel rispetto delle seguenti disposizioni:
  - a) il servizio viene organizzato in modo tale da perseguire l'obiettivo della separazione dei flussi e del recupero delle diverse tipologie di materiali che compongono i rifiuti urbani e assimilati, sia quelle riciclabili sia quelle pericolose;
  - b) la detenzione iniziale dei rifiuti deve avvenire all'interno dei locali di formazione del rifiuto stesso. Nella detenzione iniziale devono essere osservate modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento nei contenitori di prossimità;
  - c) lo svuotamento periodico dei contenitori posti sulle strade è effettuato garantendo l'igiene ed il decoro dell'area circostante o sottostante e nel rispetto del Codice della Strada;
  - d) il servizio di trasporto è effettuato con mezzi idonei, per ogni tipologia di raccolta, ad assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie e le norme di sicurezza;
  - e) il gestore del servizio provvede alla pesatura dei rifiuti urbani prima dell'avvio a recupero e smaltimento;
  - f) la fase di trattamento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta avviene a cura del gestore del servizio presso gli impianti debitamente autorizzati dalle Autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle indicazioni contenute nel Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati agli urbani e previste nel redigendo Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti;
  - g) i rifiuti possono essere conferiti alle stazioni ecologiche e/o ai centri di raccolta comunali a supporto della raccolta differenziata nel rispetto dell'art. 17 nonché di quanto prescritto dal Regolamento per la gestione ed il funzionamento dei medesimi.

## **ARTICOLO 9 - PRESCRIZIONI GENERALI PER IL CONFERIMENTO**

1. Il conferimento di rifiuti sul territorio comunale avviene unicamente nelle forme previste dal presente Regolamento nonché dal disciplinare per la gestione ed il funzionamento della stazione ecologica e/o del centro di raccolta comunale, in coerenza a quanto stabilito dal contratto di servizio stipulato dal gestore ed è consentito ai soggetti tenuti al pagamento della tassa dei rifiuti Comunale. L'Amministrazione potrà decidere di far conferire al Centro di Compostaggio comunale rifiuti vegetali provenienti da altri territori comunali.
2. L'utente deve obbligatoriamente conferire in modo separato rifiuti per i quali sono previste forme di raccolta differenziata.
3. I rifiuti devono essere conservati nei locali di produzione e conferiti negli appositi contenitori predisposti nell'area urbana e nei centri di conferimento attrezzati, con le modalità di cui ai successivi articoli ed al Regolamento per la gestione ed il funzionamento della stazione ecologica e/o del centro di raccolta comunale.
4. È pertanto fatto divieto introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa, compresi gli eventuali involucri utilizzati per il loro trasporto se risultano di materiale non compatibile a tale raccolta. Su ciascun contenitore sarà indicato il tipo di rifiuto per cui è consentita l'introduzione.
5. È vietato altresì depositare rifiuti a terra accanto ai contenitori della raccolta, anche se gli stessi dovessero risultare pieni.
6. È vietato incendiare i rifiuti.
7. È vietato immettere nei contenitori di prossimità residui liquidi o semiliquidi. Le sostanze putrescibili dovranno essere immesse avendo cura che l'involucro protettivo eviti qualsiasi dispersione o cattivo odore.
8. È vietato immettere nei contenitori di prossimità predisposti per il conferimento dei rifiuti urbani di cui all'art. 6 del presente Regolamento e assimilabili agli urbani di cui all'art. 7:
  - a) rifiuti pericolosi di qualsiasi natura;
  - b) rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti solidi urbani;
  - c) rifiuti urbani ed assimilati per la cui raccolta siano state istituite speciali articolazioni del servizio, ovvero raccolte differenziate ai fini del recupero del materiale;
  - d) ceneri calde e fuliggine;
  - e) ogni tipo di materiale di risulta da lavorazioni edilizie, demolizioni e scavi.
9. I rifiuti, con esclusione della raccolta della carta, devono essere contenuti in appositi sacchetti protettivi, restando vietata l'immissione di rifiuti sciolti. Nel caso di beni durevoli obsoleti non ingombranti ed imballaggi non contaminati (Carta), la pezzatura dovrà comunque essere ridotta per un funzionale utilizzo dei contenitori di prossimità.

10. Nel conferimento, particolare cura deve essere rivolta in modo da evitare che oggetti taglienti o acuminati possano provocare lacerazioni ai sacchi o lesioni agli addetti alla raccolta: tali oggetti, quindi, devono essere avvolti in carta o stracci in modo da ridurre la pericolosità.
11. La raccolta delle principali frazioni merceologiche (indifferenziato, carta e cartone, organico e multi materiale) può essere effettuata mediante contenitori stradali (modalità c.d. di prossimità) e/o a mezzo di sacchetti e/o bidoncini (modalità c.d. domiciliare o "porta a porta").
12. Nell'ambito della raccolta "porta a porta", qualora i rifiuti non siano conformi, per natura, orario o giorno di conferimento, nonché per modalità di consegna a quanto disposto con apposito provvedimento, il gestore del servizio segnala il fatto al Comune per i relativi provvedimenti.
13. È vietata l'utilizzazione dei contenitori di prossimità quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura.
14. I contenitori pubblici adibiti alla raccolta differenziata dei rifiuti:
  - a) sono posizionati in modo da non costituire pericolo o intralcio alla circolazione e comunque, nel rispetto delle Norme del Vigente Codice della Strada
  - b) sono puliti attraverso interventi di lavaggio e/o disinfezione e/o sanificazione a cura del gestore del servizio. Gli interventi di lavaggio e/o disinfezione potranno essere incrementati qualora se ne presenti la necessità.
15. La localizzazione di contenitori stradali è eseguita in base a criteri di ottimizzazione del servizio e, nel caso in cui siano collocati su suolo pubblico, anche in considerazione dei vincoli posti dal Codice della Strada. I contenitori dei rifiuti urbani saranno preferibilmente dislocati in apposite piazzole opportunamente allestite ai fini dell'igienicità, dell'agevolezza delle operazioni di svuotamento ed asporto nonché della salvaguardia delle esigenze di circolazione e di traffico. I contenitori dei rifiuti urbani saranno gestiti in modo da non creare molestia o inconvenienti igienico sanitari a terzi.
16. Vietato spostare i contenitori - stradali, ferma restando la possibilità di inoltrare al Comune motivata richiesta in tal senso.
17. Specifici contenitori possono essere collocati, previo consenso del proprietario e per esigenze di pubblica utilità, all'interno di negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi in genere, oltre che all'interno di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico.
18. I titolari delle attività di cui al precedente comma, nonché i responsabili di Enti pubblici, i quali accettano la collocazione dei contenitori, collaborano alla diffusione del materiale informativo e comunicano ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.
19. Trattandosi di servizi per la collettività, i contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani costituiscono arredo urbano obbligatorio e possono essere collocati oltre che in area pubblica anche in area privata, previo assenso dei proprietari, per esigenze di pubblica utilità.
20. Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di attuazione di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto



delle opere di urbanizzazione primaria e dei singoli lotti e nel caso di interventi di ristrutturazione dovranno essere obbligatoriamente previste e realizzate piazzole e/o segnaletica di stazionamento per i contenitori dei rifiuti urbani. Tali strutture dovranno essere realizzate sulla base di standard predisposti dal Comune in relazione alla densità edilizia, alle caratteristiche del territorio ed alle modalità di esecuzione del servizio.

## **ARTICOLO 10 - LA RACCOLTA DIFFERENZIATA**

1. La raccolta differenziata viene organizzata al fine di rispondere alle indicazioni delle norme nazionali, regionali e provinciali per la gestione dei rifiuti, in particolare prevedendo:
  - a) l'attivazione della raccolta differenziata della frazione verde, nonché di quella putrescibile relativa alle utenze selezionate, per il successivo conferimento ad impianti di compostaggio;
  - b) l'attivazione della raccolta della frazione secca recuperabile, per il successivo conferimento ad impianti di recupero;
  - c) l'attivazione della raccolta delle rimanenti frazioni dei rifiuti urbani, operando prioritariamente la separazione della frazione umida a monte, mediante raccolta differenziata presso l'utente.
  
2. In particolare, il servizio di raccolta differenziata è finalizzato a:
  - a) diminuire il flusso dei rifiuti da smaltire;
  - b) favorire il recupero di materiali fino dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
  - c) migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti anche al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni;
  - d) ridurre la quantità e pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale;
  - e) favorire il recupero di materiali ed energia anche nella fase di smaltimento finale.
  
3. Ai sensi dell'art. 222 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. il gestore del servizio organizza sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere all'utente di conferire al servizio pubblico rifiuti da imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggi.

## **ARTICOLO 11 - SISTEMI DI RACCOLTA**

1. In relazione alle diverse classi merceologiche ed alla conformazione del territorio, la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani viene svolta secondo le seguenti modalità:
  - a) raccolta domiciliare o "porta a porta": raccolta che prevede l'esposizione in luogo concordato in prossimità dei locali dell'utenza in giorni ed orari prestabiliti di rifiuti confezionati in sacchi e/o contenitori rigidi o in forma sfusa e raccolta mediante contenitori condominiali.;
  - b) raccolta stradale o "di prossimità": raccolta effettuata mediante contenitori installati sul territorio (cassonetti, campane, ecc.) sia in piazzole, sia in isole ecologiche;
  - c) raccolta effettuata presso stazioni ecologiche / centri di raccolta comunali: raccolta presso zone recintate, presidiate, dotate di appositi contenitori per il

conferimento differenziato delle tipologie di rifiuti ammessi in base all'atto autorizzativo /approvativo;

- d) raccolta domiciliare "a chiamata": servizio su prenotazione di alcune tipologie di rifiuti (es. ingombranti);
- e) raccolte specifiche (es. pile, farmaci, RAEE).

2. Le modalità di esecuzione del servizio di raccolta sono definite in funzione di principi ed obiettivi indicati nel presente Regolamento, favorendo quelle tecniche che permettono di incrementare le rese e la qualità del recupero dei materiali, contenendo i costi di gestione.

## **ARTICOLO 12 - MODALITÀ DI CONFERIMENTO E DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI**

1. Le modalità di conferimento dei rifiuti oggetto di raccolta sono disciplinate dai successivi commi in coerenza a quanto definito nel contratto di servizio e nel progetto annuale predisposto dal gestore del servizio di concerto con l'Autorità Servizio Rifiuti Toscana Sud ed il Comune.

2. È possibile, a seconda dell'area in cui ricade l'utenza, conferire le principali frazioni differenziate prodotte secondo la modalità c.d. "porta a porta" oppure all'interno dei contenitori stradali. È sempre possibile per le utenze, sia domestiche, sia non domestiche, conferire tutte le frazioni differenziate presso la stazione ecologica e/o il centro di raccolta comunale.

3. Il servizio di raccolta della frazione indifferenziata viene svolto dal gestore del servizio con le seguenti modalità:

- a) mediante appositi contenitori di prossimità idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali, nonché ad impedire esalazioni moleste, collocati in piazzole apposite;
- b) mediante il sistema di ritiro domiciliare, avendo preventivamente consegnato alle utenze interessate sacchetti e/o bidoncini o mastelli; quest'ultimi potranno essere consegnati anche da soggetti terzi individuati dall'Amministrazione Comunale.

4. Il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da carta e cartone viene svolto dal gestore del servizio con le seguenti modalità:

- a) presso la stazione ecologica e/o il centro di raccolta comunale;
- b) mediante appositi cassonetti o campane di prossimità idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali, nonché ad impedire esalazioni moleste, collocati in piazzole apposite;
- c) mediante il sistema di ritiro domiciliare, avendo preventivamente consegnato alle utenze interessate sacchetti di carta e/o bidoncini o mastelli, quest'ultimi potranno essere consegnati anche da soggetti terzi individuati dall'Amministrazione Comunale.

5. Il servizio di raccolta della frazione recuperabile multi materiale (plastica, vetro, lattine, alluminio e banda stagnata) viene svolto dal gestore del servizio con le seguenti modalità:

- a) presso la stazione ecologica e/o il centro di raccolta comunale;
- b) mediante apposite campane di prossimità di idonee a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali, nonché ad impedire esalazioni moleste, collocate in piazzole apposite;
- c) mediante il sistema di ritiro domiciliare, avendo preventivamente consegnato alle

utenze interessate sacchetti e/o bidoncini o mastelli, quest'ultimi potranno essere consegnati anche da soggetti terzi individuati dall'Amministrazione Comunale.

6. Il servizio di raccolta della frazione organica (c.d. "umido"), viene svolto dal gestore del servizio sia mediante l'utilizzo di contenitori di prossimità idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste, collocati in piazzole apposite; sia mediante il sistema di ritiro di tipo domiciliare per il quale le utenze sono tenute al conferimento dei rifiuti prodotti in sacchetti chiusi idonei all'uso e di materiale biodegradabile eventualmente inserendoli all'interno di contenitori rigidi appositamente forniti.
7. Per agevolare l'utenza nella separazione del rifiuto organico possono essere consegnati contenitori sotto lavello.
8. La raccolta viene effettuata, normalmente, nei giorni lavorativi con modalità ed orari prestabiliti e con frequenza prefissata adeguata a prevenire eventuali problemi di ordine igienico-sanitario.
9. La raccolta può essere disposta in locali o aree di pertinenza di aziende private e in generale in tutti i luoghi in cui sia prevista una produzione notevole di rifiuti, previo accordo e valutazione da parte del gestore del servizio.
10. Le utenze devono provvedere alla pulizia dei contenitori, cioè bidoncini domestici e condominiali, di cui sono state fornite. Inoltre in caso di cessazione dell'utenza e successiva riconsegna dell'attrezzatura al gestore, quest'ultima deve risultare perfettamente pulita e disinfettata. Il mancato rispetto di tale adempimento comporterà l'addebito del costo relativo alla pulizia del contenitore fissato dallo stesso gestore.
11. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, il gestore provvederà alla sua sostituzione previa richiesta scritta da parte dell'utenza; nel caso di furto si procederà alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utente di autocertificazione con la quale il medesimo dichiara l'avvenuta sottrazione del contenitore

### **ARTICOLO 13 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI**

1. Il conferimento dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani deve avvenire nel rispetto dei precedenti articoli rimanendo a carico del produttore/utente ogni responsabilità di carattere civile e penale per gli eventuali illeciti commessi nella classificazione.
2. Le c.d. "grandi utenze", quando produttrici di rifiuti assimilati, devono concordare con il gestore l'affidamento di "contenitori dedicati"; in caso di fornitura dell'idonea attrezzatura devono riservare al loro interno adeguati spazi sia per la collocazione di detti contenitori, sia per la manovra degli automezzi che provvederanno al loro svuotamento.
3. I contenitori sistemati all'interno delle attività in cui si producono rifiuti speciali assimilati sono ad uso esclusivo di quelle determinate attività.

## **ARTICOLO 14 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI PERICOLOSI**

1. La raccolta dei rifiuti urbani pericolosi avviene utilizzando i contenitori distribuiti sul territorio del Comune, e comunque anche presso la stazione ecologica e/o il centro di raccolta comunale, in base a quanto previsto da apposito disciplinare per la gestione ed il funzionamento dei medesimi impianti.
2. Tanto la frequenza di svuotamento dei contenitori quanto la loro dislocazione è stabilita di concerto tra il Comune, il gestore del servizio e l'Autorità Servizio Rifiuti Toscana Sud, secondo le necessità.
3. I contenitori devono essere ben riconoscibili e riportare la denominazione dei rifiuti raccolti corredata da pittogrammi e descrizioni che facilitino l'individuazione, da parte dell'utenza, del corretto conferimento.
4. I punti di raccolta sono collocati preferenzialmente presso le rivendite dei beni da cui originano i rifiuti urbani pericolosi (ad esempio nel caso di pile, farmaci e RAEE).
5. Nel dettaglio, i rifiuti urbani pericolosi devono essere conferiti come segue:
  - a) Batterie e Pile:
    - I. gli utenti devono obbligatoriamente conferire le batterie e le pile a secco scariche utilizzando gli appositi contenitori, opportunamente segnalati e pubblicizzati, presso la stazione ecologica e/o il centro di raccolta comunale, negozi di materiale elettrico, di giocattoli, foto-ottica ed altri esercizi dove si effettua la vendita dei suddetti materiali;
    - II. nei suddetti centri, opportunamente segnalati e pubblicizzati, sono disponibili allo scopo appositi contenitori in materiale idoneo ad evitare dispersioni;
  - b) Farmaci:
    - I. gli utenti devono obbligatoriamente conferire medicinali e prodotti farmaceutici scaduti, di cui desiderano disfarsi, presso la stazione ecologica e/o il centro di raccolta comunale e negli appositi contenitori, opportunamente segnalati e pubblicizzati, presenti presso le farmacie;
  - c) Contenitori tossici e infiammabili, ovvero etichettati "T" e/o "F":
    - I. gli utenti devono obbligatoriamente conferire negli appositi contenitori, presso la stazione ecologica e/o il centro di raccolta comunale, i prodotti ad uso domestico sulle cui confezioni sono riportati i seguenti simboli:
      - simbolo indicante una fiamma stampata in nero su fondo giallo-arancione e/o scritta "F" (prodotto facilmente infiammabile);
      - simbolo di un teschio su tibie incrociate stampato in nero su fondo giallo-arancione e/o scritta "T" (prodotto tossico).In generale si tratta di barattoli, taniche, flaconi, dispenser, bombolette e simili, anche se praticamente vuoti, che contenevano prodotti infiammabili, solventi, acidi, diluenti, vernici o smalti, prodotti per il giardinaggio domestico, piccole manutenzioni e lavori domestici, per attività del tempo libero e/o hobbistica;
  - d) Altri rifiuti pericolosi ad uso domestico:
    - I. gli utenti devono obbligatoriamente conferire negli appositi contenitori presso la stazione ecologica e/o il centro di raccolta comunale anche altri rifiuti pericolosi di uso domestico quali: lampade a scarica (neon), accumulatori al piombo, oli minerali esausti, stracci imbevuti di solvente ed altri prodotti etichettati come pericolosi, riconoscibili dalla caratteristica stampa di colore nero su sfondo giallo-arancione e/o scritta "Xi" (irritante), "Xn" (nocivo), "C" (corrosivo) ed "O" (ossidante), ovvero simboli con pittogrammi neri su sfondo

chiaro racchiusi in rombo con bordo nero.

### **ARTICOLO 15 – CONFERIMENTO DI RIFIUTI INGOMBRANTI E DI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE**

1. I rifiuti ingombranti, apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono essere conferiti mediante gli ordinari sistemi di raccolta, né devono essere abbandonati sul suolo.
2. Il conferimento deve avvenire mediante consegna diretta da parte delle utenze domestiche presso la stazione ecologica e/o il centro di raccolta comunale, in base a quanto previsto da apposito disciplinare per la gestione ed il funzionamento dei medesimi impianti, oppure, se attivato nel Comune, può essere richiesto il ritiro domiciliare da parte del gestore del servizio.
3. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche per uso domestico, che hanno esaurito la loro durata operativa, devono essere consegnate ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene di tipologia equivalente, e comunque in accordo alla vigente normativa. Qualora non avvenga un nuovo acquisto, devono essere conferite presso la stazione ecologica e/o il centro di raccolta comunale in base a quanto previsto da apposito Regolamento per la gestione ed il funzionamento dei medesimi impianti, oppure, qualora si *tratti* di rifiuto RAEE ingombrante, se attivato nel Comune, può essere richiesto il ritiro domiciliare da parte del gestore del servizio.
4. Il conferimento deve essere effettuato dal proprietario o persona da lui incaricata.
5. Rientrano in tale categoria a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:
  - a) frigoriferi, surgelatori, congelatori;
  - b) televisori;
  - c) computer e relativi accessori;
  - d) lavatrici e lavastoviglie;
  - e) condizionatori d'aria e climatizzatori;
  - f) elettrodomestici, radio, cellulari, utensili elettrici, fotocopiatrici, fax.

### **ARTICOLO 16 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI VEGETALI**

1. I rifiuti urbani vegetali, quali ad esempio residui di potatura e sfalci di giardini, orti ed aree alberate costituenti pertinenza di edifici privati, devono essere conferiti presso la stazione ecologica e/o il centro di raccolta comunale oppure gestiti tramite compostaggio domestico in conformità all'art. 20 del presente Regolamento, oppure mediante modalità di ritiro "a chiamata".
2. Tali rifiuti devono essere conferiti a cura dell'utente previa riduzione volumetrica.
3. È vietato il conferimento della frazione vegetale in contenitori stradali adibiti alla raccolta di altre tipologie di rifiuti, fatte salve diverse disposizioni indicate dal gestore.

## **ARTICOLO 17 - STAZIONE ECOLOGICA E CENTRI DI RACCOLTA COMUNALE**

1. La stazione ecologica e/o il centro di raccolta comunale rientrano tra gli impianti connessi al sistema di gestione dei rifiuti e sono luoghi costituiti da un'area recintata predisposta per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nel Comune, accessibile al conferimento in determinati orari, presidiata da personale addetto alla gestione del regolare funzionamento ed alla sorveglianza sulle corrette modalità di conferimento rifiuti da parte degli utenti.
2. Il competente Ufficio comunale predispone un apposito disciplinare a cui attenersi per la corretta gestione ed il funzionamento della stazione ecologica e/o del centro di raccolta comunale.
3. In particolare, la raccolta presso tale stazione/centro riguarda alcune tipologie di rifiuto, tra cui quei rifiuti per i quali non si prevedono servizi distribuiti nel territorio in relazione alle loro caratteristiche qualitative e/o quantitative.
4. Per alcune tipologie di rifiuti per le quali risulta difficoltoso all'utente il conferimento presso la stazione e/o il centro, potrà essere previsto un eventuale servizio di raccolta domiciliare secondo specifiche modalità e condizioni.
5. Gli orari di apertura e i servizi della stazione ecologica e/o del centro di raccolta sono comunicati ai cittadini tramite idonee forme di pubblicità (albo comunale, bollettino comunale, giornali, web, mass-media, ecc.).
6. È vietato introdurre nei contenitori destinati alla raccolta differenziata ubicati all'interno della stazione ecologica/del centro di raccolta comunale rifiuti di composizione merceologica diversa da quella ammessa..
7. Con riferimento alla gerarchia dei rifiuti definita all'art. 179 del D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., e, più in dettaglio, per favorire operazioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, può essere previsto attiguo alla stazione ecologica / al centro di raccolta comunale, ma fisicamente separato da opportuna recinzione, uno spazio c.d. "Centro di Eco scambio" all'interno del quale possono essere conferiti materiali potenzialmente riutilizzabili prima di un loro successivo conferimento come rifiuti alla stazione e/o al centro medesimi.
8. La stazione ecologica e/o il centro di raccolta comunale si iscrivono al portale del Centro di Coordinamento RAEE per ricevere le unità di carico in forma di comodato d'uso gratuito per la raccolta separata dei RAEE, e per ricevere il ritiro gratuito dei contenitori, una volta colmi.

## **ARTICOLO 18 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI**

1. I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei, oggetti ed elementi metallici, avanzi di indumenti devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani e devono essere avviati al recupero ed allo smaltimento in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 12 del D.P.R. 15.07.2003, n. 254, nonché a quanto previsto dalle norme di Polizia mortuaria nel rispetto delle

disposizioni indicate all'art. 31 del DPCR 14 R del 25.2.2004 e con le modalità di raccolta e smaltimento indicate dall'allegato 7 dello stesso decreto.

### **ARTICOLO 19 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI INERTI**

1. È vietato immettere nel circuito dei rifiuti urbani materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni.
2. È possibile conferire inerti ad apposito centro di raccolta secondo le disposizioni contenute in apposita convenzione stipulata fra l'Amministrazione Comunale e soggetto gestore

### **ARTICOLO 20 - COMPOSTAGGI O DOMESTICO (AUTOCOMPOSTAGGIO)**

1. È consentito e favorito il corretto compostaggio domestico della frazione organica (c.d. "umida"), purché eseguito con le modalità di seguito illustrate:
  - a) ogni utente interessato al compostaggio domestico potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente con riferimento alla frazione umida prodotta dal proprio nucleo familiare o dai nuclei che condividono le medesime aree scoperte. Il compostaggio domestico deve essere condotto in modo da non creare inconvenienti igienico sanitari o disagi a terzi.
  - b) il compostaggio domestico può avvenire, purché il processo risulti controllato, con l'utilizzo delle diverse metodologie (quali casse di compostaggio, compostier domestici o compostaggio tradizionale) in relazione alle caratteristiche qualitative e quantitative del materiale da trattare;
  - c) non potranno comunque essere attuate metodologie di trattamento della frazione umida che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario;
  - d) la struttura di compostaggio dovrà essere collocata esclusivamente su terreno naturale e non su cemento, asfalto o sassi;
  - e) durante la gestione della struttura di compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
    - I. provvedere ad un idoneo sminuzzamento del materiale umido prima di immetterlo nella struttura;
    - II. provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare;
    - lii. assicurare un adeguato apporto di ossigeno con il rivoltamento periodico del materiale;
    - IV. seguire periodicamente l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo ai fini agronomici dello stesso.
2. Coloro che effettuano il compostaggio domestico devono consentire il controllo della corretta tenuta delle strutture di compostaggio da parte di personale autorizzato ed identificabile. Il Comune ed il gestore del servizio sono comunque esonerati da ogni responsabilità connessa alla scelta del sistema di compostaggio e alla gestione del processo di autocompostaggio degli utenti.

### **ARTICOLO 21 – DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PER IL POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA- RACCOLTE DIFFERENZIATE A FINI CONOSCITIVI**

1. In allegato al presente regolamento (**ALLEGATO 1**), sono riportate in modo

omogeneo, coordinato ed integrato, tutte le precedenti disposizioni, ritenute fondamentali ed ancora attuali per la corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti sia in ambito urbano che per le specifiche attività: ricettive, commerciali, artigianali ect.

2. Tali disposizioni, sono state estrapolate dalle numerose Ordinanze che hanno caratterizzato il precedente strumento regolamentare e che nell'arco degli anni, hanno comunque costituito un "modus operandi", valido e da non disperdere per continuare verso gli obiettivi prefissati di ridurre la produzione dei rifiuti e aumentare la raccolta differenziata.
3. Per quanto sopra, le direttive e prescrizioni riportate in ALLEGATO 1, nel rispetto degli obiettivi prefissati dall'Amministrazione Comunale, possono essere, adeguate modificate ed integrate con specifiche ordinanze, senza costituire variante al Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti per l'igiene ambientale e tutela del territorio.
4. Possono essere attivate in forma sperimentale, in particolari ambiti territoriali o per categorie di produttori da definirsi, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto.
5. Quanto sopra potrà essere attuato con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di trattamento, di ottimizzazione della tutela ambientale e igienico-sanitaria, e di recupero di materia e di energia nelle diverse fasi del trattamento dei rifiuti.



## TITOLO IV DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO DI PULIZIA DEL TERRITORIO

### ARTICOLO 22 - SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE

1. Il servizio di spazzamento periodico e programmato consiste nelle operazioni di rimozione dei rifiuti su strade e piazze compresi marciapiedi, tazze delle alberature stradali, portici, sottopassi, aiuole spartitraffico, ecc.
2. Il gestore del servizio, in relazione agli indirizzi tecnico-programmatici e finanziari forniti dal Comune e/o dall'Autorità Servizio Rifiuti Toscana Sud, tenuto conto delle necessità dell'utenza, delle tecnologie e dei mezzi disponibili, nonché dei livelli organizzativi conseguiti nel rispetto dei principi generali, svolge i servizi di gestione dei rifiuti da spazzamento e pulizia del territorio secondo le modalità previste nel contratto di servizio.
3. Il servizio viene effettuato sulle strade comunali e strade private soggette ad uso pubblico purché aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazione di sorta se dotate di idonea pavimentazione della carreggiata e dei marciapiedi e corredata di idoneo sistema di smaltimento delle acque meteoriche secondo quanto definito negli atti di organizzazione del servizio demandati per quanto di competenza alla Giunta Comunale e alla Dirigenza.
4. Il servizio su aree in concessione o in uso temporaneo è a carico dei concessionari secondo le modalità fissate dalla concessione stessa.
5. Le operazioni di spazzamento dovranno essere eseguite in modo da non provocare sollevamento di polvere, seguendo le disposizioni contenute nei Regolamenti di Igiene e di Polizia Locale del Comune, oppure le disposizioni del competente Ufficio comunale.
6. Le operazioni si dividono in:
  - spazzamento manuale consiste nella rimozione dei rifiuti realizzata da uno o più operatori ecologici con attrezzi manuali.
  - spazzamento meccanico consiste nella rimozione dei rifiuti attraverso l'impiego di macchine spazzatrici.
  - *spazzamento misto*
7. Per consentire un agevole espletamento delle operazioni di spazzamento, con specifiche Ordinanze, possono essere vietati in orari prefissati, il parcheggio e l'occupazione di spazi pubblici, provvedimenti resi noti tramite la pubblicazione ufficiale dell'atto divulgato ai mezzi di comunicazione.
8. Sono vietate altresì la sosta e la circolazione, nelle aree interessate dai mercati e da altre manifestazioni finché non sono concluse le operazioni di pulizia, e la sosta nelle aree adiacenti le piazzole dove sono sistemati i contenitori per la raccolta dei rifiuti al fine di permettere le operazioni di svuotamento, movimentazione e/o lavaggio e disinfezione degli stessi.

9. Per particolari esigenze di pulizia il Comune può effettuare, direttamente o tramite il gestore del servizio, interventi occasionali e mirati.
10. I soggetti, pubblici e privati, proprietari di strade hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia delle stesse compresa la rimozione di qualsiasi rifiuto abbandonato nella pertinenza della carreggiata, nelle banchine o nei fossi adiacenti.
11. Per lavaggio stradale si intende il lavaggio di strade, marciapiedi e piazze pubbliche o private aperte al pubblico, lavaggio e disinfezione di portici, vicoli, scalinate soggetti permanentemente ad uso pubblico, secondo modalità di esecuzione e frequenza di intervento definite in base all'utilizzo del territorio, alle caratteristiche del fondo stradale, alle condizioni meteorologiche e a quanto previsto dal contratto di servizio.

### **ARTICOLO 23 – CESTINI PORTARIFIUTI**

1. Allo scopo di consentire lo smaltimento di rifiuti di piccola pezzatura da parte dei passanti, sono installati appositi cestini o contenitori simili su aree pubbliche acquisite al patrimonio comunale. Tali cestini possono essere provvisti anche di portacenere.
2. È vietato conferire i rifiuti di altra natura in detti contenitori, nonché danneggiarli, ribaltarli, rimuoverli, eseguirvi scritte o affigervi materiali di qualsiasi natura.
3. Particolare attenzione va posta nel caso di aree picnic e aree ricreative in genere, dove il Comune provvede a collocare adeguati contenitori opportunamente segnalati, con invito agli utenti a non abbandonare i rifiuti sul suolo.

### **ARTICOLO 24 - FIERE E MERCATI**

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica, così come i venditori ambulanti o commercianti per mercati periodici o fiere prestabilite, mostre o esposizioni, devono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi posteggi.
2. Il conferimento dei rifiuti nei diversi contenitori deve essere conforme a quanto stabilito nel presente Regolamento.
3. Per la raccolta, l'asporto e il trattamento di rifiuti generati in occasione di mercati periodici e fiere autorizzati in area pubblica, a cura del promotore delle medesime deve essere sottoscritta apposita convenzione con il gestore del servizio di raccolta rifiuti il quale stabilisce il corrispettivo economico in relazione alle eventuali esigenze di potenziamento e di impegno straordinario del servizio normalmente prestato.
4. È previsto un servizio apposito di raccolta dei rifiuti e di spazzamento immediatamente al termine dei mercati ordinari che si svolgono nelle aree e con le frequenze previste dalla Amministrazione Comunale.

5. Per quanto riguarda il mercato settimanale ed altre manifestazioni simili la raccolta dei rifiuti avviene per flussi separati come per la restante parte dei rifiuti urbani ed in armonia con il sistema di raccolta dei rifiuti del Comune.
6. I commercianti ambulanti, gli organizzatori della manifestazione, festa popolare, ecc. sono tenuti a conferire i rifiuti in forma separata e suddivisi per frazioni merceologiche all'interno di appositi sacchetti, bidoni, cassonetti, contenitori dedicati, oppure in forma sfusa, esposti secondo le modalità stabilite, avendo cura di mantenere adeguate condizioni di pulizia del suolo. Dovranno essere conferiti in sacchi separi il rifiuto organico, il rifiuto indifferenziato, la carta e cartone e il multimateriale. Gli imballaggi di cartone devono essere impilati e legati in modo da favorire la raccolta. Gli imballaggi in plastica e legno ( cassette) devono essere divise per materiale impilate e non devono contenere altri rifiuti.
7. Le modalità di conferimento specifiche dei rifiuti saranno comunque indicate nel dettaglio ai commercianti ambulanti, agli organizzatori della manifestazione, festa popolare, ecc. dal competente Ufficio comunale di concerto con il gestore del servizio e l'Autorità Servizio Rifiuti Toscana Sud.
8. I commercianti ambulanti di ortofrutta, alimentari ed i florovivaisti sono tenuti a prestare particolare attenzione affinché la pavimentazione della superficie occupata non venga danneggiata e/o imbrattata dai rifiuti putrescibili prodotti.

#### **ARTICOLO 25 - DIVIETO DI ABBANDONO E DI IMBRATTAMENTO**

1. L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Nei casi indicati ai commi 1 e 2 si applicano le norme indicate all'art. 3 e 4 dell'art. 192 del D.lgs. 152/2006
4. Fatto salvo quanto disposto dall'art. 256, comma 2 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2 del medesimo Decreto, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è raddoppiata.
5. È vietato altresì abbandonare le carcasse di autoveicoli e motoveicoli, autocarri, trattori stradali, rimorchi, caravan, macchine operatrici e simili o loro parti; essi devono essere conferiti ai centri autorizzati di raccolta per la demolizione e l'eventuale recupero di parti.
6. Per quanto concerne la gestione degli pneumatici fuori uso si rimanda all'art. 228 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., nonché alle disposizioni normative contenute nel D.M. 11/04/2011 n. 82.

7. Per quanto non previsto ai commi 3,4,5 e 6 del presente articolo si rimanda alle normative contenute nel D.lgs. 209/2003, nel D.lgs. 152/2006 all'art. 231.

#### **ARTICOLO 26 - PULIZIA DEI FABBRICATI E AREE CONTIGUE E DEI TERRENI**

1. I proprietari, i titolari di diritto reale o personale di godimento e gli amministratori delle aree di uso comune dei fabbricati, nonché delle aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono tenerle pulite e conservarle libere da rifiuti, anche se abbandonati d'aterzi curandone con diligenza la manutenzione e il decoro.
2. In caso di scarico abusivo su aree private i predetti soggetti, ai quali la violazione sia imputabile a titolo di colpa o dolo ai sensi dell'art. 192, comma 3 del D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i., sono ritenuti responsabili, in solido con gli autori, e pertanto obbligati allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dei luoghi. La stessa disposizione si applica anche in caso di scarico abusivo su suolo pubblico, fatto salve eventuali ed ulteriori maggiori sanzioni derivanti dal danneggiamento del patrimonio pubblico.
3. Al fine di responsabilizzare i cittadini, il Comune promuove ogni attività spontanea di tutela del decoro e dell'igiene ambientale e autorizza, a tal fine, i residenti o proprietari degli immobili allo spazzamento e al lavaggio dei marciapiedi, salvo che in tempo di gelo, con modalità idonee ad evitare molestie o danno ai passanti.

#### **ARTICOLO 27 - AREE PUBBLICHE OCCUPATE DA CANTIERI**

1. I proprietari dei cantieri in esercizio, nonché di quelli da considerarsi ormai chiusi per ultimato esercizio, sono tenuti ad attrezzare le aree immediatamente adiacenti con idonee opere (recinzioni, ecc.) al fine di impedire l'accesso agli estranei e l'abbandono incontrollato di rifiuti, fatte salve le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
2. I proprietari dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia (spazzamento, lavaggio, ecc.) dei tratti stradali e delle aree pubbliche o aperte al pubblico, confinanti con i suddetti siti, oltre al rispetto di tutte le modalità prescritte dalla normativa attuale del settore igienico-sanitario.

#### **ARTICOLO 28 – PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI E MANIFESTAZIONI VARIE ED ESERCIZI PUBBLICI**

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti e luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti, ed i rifiuti prodotti devono essere conferiti o negli appositi contenitori per la raccolta delle principali frazioni merceologiche, o con diverse modalità concordate di concerto con il gestore del servizio, il Comune e l'Autorità Servizio Rifiuti Toscana Sud.
2. Al momento della concessione d'uso del suolo pubblico il Comune può disporre che il richiedente costituisca una valida cauzione da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni occupati, a garanzia delle operazioni di pulizia, a copertura degli eventuali oneri straordinari sostenuti per la pulizia dell'area interessata.

3. Gli Enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti, o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive, ricreative o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico sono tenuti a comunicare con un anticipo di almeno cinque giorni al competente Ufficio comunale il programma delle iniziative e le aree che si intendono utilizzare ed a provvedere direttamente alla pulizia delle stesse dopo l'uso, conferendo i rifiuti secondo le modalità concordate di concerto con il gestore del servizio, il Comune e l'Autorità Servizio Rifiuti Toscana Sud. I soggetti di cui sopra devono rimuovere le indicazioni e/o i cartelli pubblicitari degli eventi stessi al termine della manifestazione.
4. Eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico sono a -carico dei promotori delle manifestazioni che possono stabilire apposita convenzione con il Comune e/o con il gestore del servizio di raccolta rifiuti.
5. È obbligo dei titolari e/o gestori di tali strutture informare la clientela ad incentivare la separazione dei rifiuti riciclabili mediante appositi bollettini e adeguate indicazioni.

**ARTICOLO 29 -  
AREE DI SCARICO, TRASPORTO MERCI E DEFISSIONE  
MANIFESTI**

1. Le aree pubbliche o ad uso pubblico, utilizzate per carico-scarico merci e/o materiali, e defissione di manifesti, alla fine delle suddette operazioni devono essere lasciate pulite dal soggetto che le ha utilizzate. Lo stesso è tenuto a raccogliere eventuali scarti derivanti dalle operazioni di carico-scarico e a provvedere al corretto conferimento, ovvero smaltimento nel caso in cui si tratti di rifiuti speciali.
2. Chi transita con veicoli adibiti al trasporto di materiali e merci lungo le strade deve assicurarsi di non disperdere materiali lungo il percorso, come previsto dalla normativa vigente, ed eventualmente, in caso contrario, deve intervenire per rimuoverli.
3. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2, la pulizia viene effettuata direttamente dal Comune o dal gestore del servizio raccolta rifiuti, fatta salva la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio ai sensi di legge e di regolamento.

**ARTICOLO 30 - CAROGNE DI ANIMALI**

1. Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità previste dal Regolamento CE del 21.10.2009, n. 1069 e dalle linee guida per l'applicazione del medesimo predisposte da parte del Ministero della Salute.
2. Il recupero e lo smaltimento delle carogne di animali selvatici giacenti sul suolo compete al Comune;
3. Il recupero e lo smaltimento delle carogne di animali da affezione o da reddito giacenti sul suolo compete al proprietario degli animali.

## **ARTICOLO 31 - ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO**

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico l'attività di volantinaggio o di distribuzione di altro materiale pubblicitario soggiace alle seguenti limitazioni e divieti:
  - a) è vietato il lancio su strade, vie e piazze pubbliche;
  - b) è vietata la collocazione sui veicoli;
  - c) è vietata la distribuzione mediante consegna diretta alle persone ( ad eccezione che per fini politici, sindacali e religiosi);
  - d) è consentita esclusivamente la distribuzione nelle attività commerciali e l'immissione nelle cassette postali;
2. Le sanzioni per le violazioni delle disposizioni di cui al comma 1 sono a carico dell'intestatario della pubblicità in solido con l'autore materiale dell'infrazione.

## **ARTICOLO 32 - MANUFATTI POSTI SUL SUOLO PUBBLICO A SCOPO ORNAMENTALE**

1. Chiunque, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, colloca sul suolo pubblico manufatti a scopo ornamentale (fioriere, vasi, ecc.) e per altre finalità è responsabile della loro manutenzione e pulizia.
2. I manufatti rotti o comunque inutilizzabili devono essere rimossi da coloro che li hanno posizionati.
3. In caso di accertata inerzia il Comune provvede alla loro rimozione con spese a carico di chi ha posto il manufatto.

## **ARTICOLO 33 - RIFIUTI DI PRODOTTI DA FUMO E GOMME DA MASTICARE.**

1. In attuazione dell'art. 232 bis del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è vietato sull'intero territorio comunale, l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo e di gomme da masticare sul suolo, nelle acque e negli scarichi.  
Chiunque viola il divieto di cui sopra ai sensi dell' articolo 232-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro trenta a euro trecento.  
L'amministrazione, per contrastare l'abbandono dei rifiuti di cui sopra, implementerà l'installazione, nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale, degli appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e delle gomme da masticare e, attiverà apposite campagne di informazione volte a sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi di prodotti da fumo e gomme da masticare, nonché alla pulizia del sistema fognario urbano.

## **ARTICOLO 34 - PICCIONI E VOLATILI NEI CENTRI ABITATI. OBBLIGO DI RACCOLTA DELLE DEIEZIONI CANINE.**

1. E' fatto divieto a chiunque ed in tutto il territorio comunale di somministrare o abbandonare volontariamente cibo ai piccioni od altri volatili.

2. E' altresì vietato:

- somministrare nonché disperdere o abbandonare nelle strade, piazze o altri luoghi pubblici cibo o alimenti;
- Somministrazione di cibo e alimenti in corti o spazi privati.

3. I proprietari dei fabbricati, al fine di prevenire la nidificazione e proliferazione dei piccioni o altri volatili devono provvedere alla chiusura delle aperture che possono rappresentare gli habitat ideali

4. L'amministrazione controlla i siti di nidificazione dei piccioni o altri volatili adottando sistemi di dissuasori chimici o meccanici reperibili sul mercato nonché si attiva tempestivamente per la pulizia di tutte quelle aree pubbliche, ove venga registrata la forte presenza di materiali fecali, terreno di coltura di microorganismi patogeni. L'amministrazione può disporre interventi ad ampio raggio di contenimento delle popolazioni dei volatili da effettuare sotto il controllo degli Enti istituzionalmente preposti. Sono vietate catture di animali, salvo quando queste siano proposte dall'Azienda Sanitaria Locale per interventi istituzionalmente previsti.

5. E' fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano di raccogliergli le feci e avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

## **ARTICOLO 35 - ALTRI SERVIZI AMBIENTALI**

1. Sono di competenza del Comune, che li svolge direttamente, ovvero attraverso il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti, oppure attraverso aziende private mediante apposite convenzioni, i seguenti servizi di igiene ambientale:
  - a) espurgo periodico di pozzetti e caditoie di acque meteoriche in strade ed aree pubbliche;
  - b) Acque chiare/fogne bianche;
  - c) pulizia periodica di fontane, fontanelle, monumenti pubblici e simili;
  - d) potatura nelle aree verdi comunali, taglio dell'erba nelle strade comunali e dei relativi marciapiedi;
  - e) pulizia delle aree di mercato;
  - f) raccolta di siringhe abbandonate in aree pubbliche o private ad uso pubblico;
  - g) pulizia delle aree cimiteriali;
  - h) altri servizi determinati con apposito provvedimento.

## TITOLO V- DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

### ARTICOLO 36 - DIVIETI ED OBBLIGHI GENERALI

1. I produttori di rifiuti urbani sono tenuti al rispetto delle norme del presente Regolamento.
2. L'accesso ai servizi di raccolta e trattamento dei rifiuti o di raccolta dei materiali recuperabili è riservato ai soggetti tenuti al pagamento della tassa dei rifiuti al Comune di Follonica.
3. Le utenze devono effettuare operazioni di selezione a monte dei rifiuti prodotti e di conferimento differenziato negli appropriati contenitori, con le modalità previste all'art. 11, comma 1 del presente Regolamento, e comunque secondo le indicazioni fornite dal Comune in accordo con il gestore del servizio.
4. Sono vietati:
  - a) l'abbandono, lo scarico ed il deposito non autorizzato di qualsiasi tipo di rifiuto su tutte le aree pubbliche e private nonché l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee ai sensi della normativa vigente;
  - b) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori;
  - c) richiedere a terzi di consegnare i rifiuti che si stanno conferendo presso la stazione ecologica e/o il centro di raccolta comunale, e viceversa consegnare i propri rifiuti a persone che sostano fuori dalla stazione ecologica e/o dal centro di raccolta comunale;
  - d) l'esposizione di sacchetti o contenitori di rifiuti sulla pubblica via in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti;
  - e) l'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti, compresi l'utilizzo, quando il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura, l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o scarichi difformi dal Regolamento;
  - f) lo spostamento dei contenitori dalla sede in cui sono stati collocati, il loro ribaltamento e danneggiamento, nonché lo sblocco del sistema di frenatura degli stessi;
  - g) i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi inclusa la sosta di veicoli negli spazi di manovra dei mezzi adibiti alla raccolta ed allo spazzamento;
  - h) il conferimento al servizio di raccolta di animali morti senza apposita autorizzazione;
  - i) l'attivazione di iniziative di raccolta differenziata, da parte di Associazioni, Enti o Imprese pubbliche e private senza averne dato preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale ed aver ottenuto l'approvazione;
  - j) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico di trattamento rifiuti;
  - k) il trattamento di rifiuti che possano recare danno all'ambiente, percolazioni in acque superficiali, pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione;
  - l) effettuare in maniera non idonea la pratica del compostaggio domestico, il quale dovrà essere condotto in modo da non creare disagio al vicinato: in caso di difficoltà di gestione del processo di compostaggio dovrà essere avvertito il



gestore del servizio che provvederà a consigliare la tecnica più idonea e, in caso di problematiche non risolvibili, potrà richiedere lo spostamento o adattamento della struttura di compostaggio fino al raggiungimento di un risultato compatibile con l'insediamento;

- m) gettare o introdurre rifiuti nelle caditoie stradali e/o smaltire rifiuti triturati in fognatura;
- n) conferire rifiuti che non siano prodotti nel territorio comunale.

### **ARTICOLO 37 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO**

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono accertate in via prioritaria dalla Polizia Locale e ai sensi dell'art. 13 del Legge 689/81 dagli uffici ed agenti di Polizia Giudiziaria, fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle Leggi vigenti;
2. Le Autorità preposte al controllo sono autorizzate ad effettuare tutte le ispezioni (in luoghi diversi dalla privata dimora) che ritengano necessarie per l'accertamento dell'osservanza alle norme di cui al presente Regolamento.
3. In caso di accertata inadempienza, il Sindaco o il Dirigente delegato, con propria Ordinanza motivata per ragioni sanitarie, igieniche ed ambientali, previa diffida a provvedere, diretta ai soggetti responsabili, dispone lo sgombero dei rifiuti e il loro smaltimento a totale carico dei soggetti responsabili, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle leggi vigenti.
4. Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti in -aree pubbliche, il Comune provvede a proprio carico allo sgombero ed al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi una volta individuato il soggetto responsabile.
5. Nel caso in cui l'abbandono dei rifiuti sia stato effettuato da ignoti in area privata, il Comune potrà disporre lo sgombero dei rifiuti, con la procedura di cui al precedente comma 4, direttamente al proprietario del terreno su cui si sia verificato l'abbandono qualora quest'ultimo non abbia tempestivamente avvisato del fatto le Autorità competenti.
6. Intendendo il Comune promuovere le iniziative in favore del miglioramento del decoro urbano, dell'ambiente e delle raccolte differenziate dei rifiuti, fermo restando le competenze della Polizia Locale alle attività connesse con l'accertamento delle contestazioni delle violazioni, il Sindaco può con proprio atto, conferire le funzioni di accertamento delle violazioni in materia di igiene urbana e rifiuti, a soggetti specificatamente abilitati, al personale del Gestore del servizio di igiene urbana abilitato (cosidetto Ispettore Ambientale) e alle guardie ecologiche ambientali, ai sensi dell'art. 13 della Legge n° 689/1981 e s.m.i.

### **ARTICOLO 38 - SANZIONI AMINISTRATIVE PECUNIARIE IN MATERIA DI ABBANDONO DEI RIFIUTI**

1. Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato e fatte salve le sanzioni previste dal D.lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m.i. in materia di abbandono dei rifiuti e quelle contemplate dal Codice della strada, alle violazioni delle disposizioni del presente Regolamento si applicano, in attuazione a quanto disposto dall'art. 7 bis del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. e con le modalità e nelle forme previste dalla Legge n. 689/81, le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

<b>Articolo / Normativa di riferimento</b>	<b>Oggetto dell'Articolo</b>	<b>Violazione / Infrazione</b>	<b>Sanzione minima</b>	<b>Sanzione massima</b>
Art. 7 commi 6 e 10 del presente Regolamento	Assimilazione di Rifiuti Speciali a Rifiuti Urbani	Violazione degli obblighi di assimilazione secondo i criteri indicati.	€ 50,00	€ 300,00
Art. 13 del presente Regolamento	Conferimento dei Rifiuti Speciali assimilati agli Urbani	Violazione dell'obbligo di conferimento dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani secondo le modalità previste all'art. 7.	€ 50,00	€ 300,00
Art. 14 comma 5 del presente Regolamento	Conferimento dei Rifiuti Urbani pericolosi	Violazione delle condizioni e modalità di conferimento rifiuti rispetto a quelle indicate.	€ 50,00	€ 300,00
Art. 15 commi 1, 2 e 4 del presente Regolamento	Conferimento di Rifiuti Ingombranti e di Rifiuti da Apparecchiature elettriche ed elettroniche	Violazione delle condizioni e modalità di conferimento rifiuti rispetto a quelle indicate.	€ 50,00	€ 300,00
Art. 16 comma 3 Del presente Regolamento	Conferimento dei Rifiuti Urbani vegetali	Violazione delle condizioni e modalità di conferimento rifiuti rispetto a quelle indicate.	€ 50,00	€ 300,00
Art. 17 comma 6 del presente Regolamento	Stazioni Ecologiche e Centri di Raccolta Comunali	Violazione delle condizioni e modalità di conferimento rifiuti rispetto a quelle indicate.	€ 50,00	€ 300,00
Art. 18 del presente Regolamento	Conferimento dei Rifiuti provenienti da Esumazioni ed Estumulazioni	Violazione dell'obbligo di conferimento rifiuti secondo le modalità indicate.	€ 50,00	€ 300,00
Art. 19 comma 1 del presente Regolamento	Conferimento dei Rifiuti Inerti	Divieto di immettere nel circuito dei rifiuti urbani materiali provenienti da demolizioni, costruzioni o ristrutturazioni.	€ 50,00	€ 300,00
Art. 20 del presente Regolamento	Compostaggio domestico (Autocompostaggio)	Violazione dell'obbligo di corretta modalità di effettuazione del compostaggio domestico.	€ 25,00	€ 150,00
Art. 23 comma 2 del presente Regolamento	Cestini portarifiuti	Divieto di conferire i rifiuti di altra natura in detti contenitori, nonché danneggiarli, ribaltarli, rimuoverli, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura sugli stessi.	€ 25,00	€ 150,00
Art. 24 del presente Regolamento	Fiere e Mercati	Violazione dell'obbligo per commercianti e ambulanti di tenere le aree di mercato pulite dopo e durante il mercato, nonché di conferire i rifiuti secondo le modalità indicate.	€ 50,00	€ 300,00
Art. 26 commi 1 e 2 del presente Regolamento	Pulizia dei fabbricati e aree contigue, e dei terreni non edificati	Violazione dell'obbligo per i titolari di aree private di conservare le medesime pulite e libere da rifiuti.	€ 25,00	€ 150,00

Art. 28 del presente Regolamento	Pulizia delle <i>aree</i> occupate da spettacoli viaggianti e manifestazioni varie	Violazione dell'obbligo di pulizia <i>area</i> spettacoli viaggianti durante e dopo la sosta, nonché di conferimento rifiuti secondo le modalità indicate.	€ 50,00	€ 300,00
Art. 29 del presente Regolamento	Aree di scarico, Trasporto merci e Deaffissione manifesti	Violazione dell'obbligo per chi esegue tale attività di pulire l'area interessata, nonché di conferire i rifiuti secondo le modalità indicate.	€ 50,00	€ 300,00
Art. 30 del presente Regolamento	Carogne di animali	Violazione dell'obbligo di conferimento secondo le modalità previste da ASL e/o da Leggi di settore.	€ 25,00	€ 150,00
Art.31 comma 1 lettere a) e lettera b) del presente Regolamento	Attività di volantinaggio	Divieto lancio volantini su strade, vie e piazze pubbliche, nonché la collocazione sotto i tergicristalli dei veicoli.	€ 25,00	€ 150,00
Art. 32 del presente Regolamento	Manufatti posti sul suolo pubblico a scopo ornamentale	Violazione dell'obbligo di rimozione dei manufatti rotti posti su suolo pubblico.	€ 25,00	€ 150,00
Art.33 del presente regolamento	Rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare	Violazione del divieto dell'abbandono di mozziconi prodotti da fumo e di gomme da masticare sul suolo nelle acque e negli scarichi	€ 30,00	€ 300,00
Art. 34 del presente regolamento	Piccioni ed altri volatili nei centri abitati e deiezioni canine	Divieto di somministrare cibo a piccioni o altri volatili e obbligo della raccolta di deiezioni canine	€ 25,00	€ 150,00

2. Per qualsiasi altra violazione alle norme contenute nel presente Regolamento non sanzionata al comma 1, è stabilita una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 500,00.
2. Per le violazioni alle disposizioni contenute nelle Ordinanze comunali adottate in esecuzione del presente Regolamento è stabilita una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 250,00.

**TITOLO VI**  
**DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO**  
**PRINCIPI GENERALI**

**ARTICOLO 39 – “PRINCIPI GENERALI”**

1. Ai sensi dell'art.4,comma 6 della L.R.T. 20/2006 e s.m.i. i Comuni disciplinano nel proprio regolamento il rilascio dell'autorizzazione allo scarico nell'ambito del permesso di costruire o ad altri atti autorizzativi in materia edilizia.

2. Con riferimento a quanto riportato al precedente comma 1, il presente regolamento fa riferimento alle disposizioni normative in vigore per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue domestiche o assimilate non in pubblica fognatura, in particolare:

- Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche e integrazioni;
- Legge Regionale n. 20 del 31 maggio 2006;
- Regolamento Regionale n. 46/R del 8 settembre 2008, di attuazione della Legge Regionale n. 20 del 31 maggio 2006;
- Decreto Legislativo n. 36 del 13.01.2003.
- 

**ARTICOLO 40 – “DEFINIZIONI ”**

1. Ai fini del presente Titolo V del Regolamento, si intende per:

- a) Acque reflue domestiche: acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche, così come previsto dall'art. 2, comma 1 lettera i) del Regolamento Regionale n. 46/R del 8 settembre 2008, di attuazione della Legge Regionale n. 20 del 31 maggio 2006;

**ARTICOLO 41 – “AMBITO DI APPLICAZIONE”**

1. Sono soggetti alla presente disciplina:

a) tutti gli scarichi di acque reflue domestiche, che, per impossibilità tecnica oggettiva, non recapitano in pubblica fognatura, ma scaricano direttamente su suolo o in acque superficiali (corsi d'acqua o altri corpi idrici non significativi);

b) le acque assimilate a quelle reflue domestiche, scaricate da insediamenti e/o stabilimenti riportati alla Tabella 1, all'allegato 2 del Regolamento Regionale n. 46/R del 8 settembre 2008, di attuazione della Legge Regionale n. 20 del 31 maggio 2006 che hanno caratteristiche qualitative equivalenti ad acque reflue domestiche semprechè rispettino tutte le condizioni ivi stabilite.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 112, del D.lgs 152 del 2006 e s.m.i., ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:

- a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;
- b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame;
- c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia

- prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;
- d) provenienti da impianti di acqua coltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;
- e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;
- f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.

Nei casi di scarichi di insediamenti produttivi che non rispettino le condizioni vincolanti di cui alla Tabella 1, all'allegato 2 del Regolamento Regionale n. 46/R del 8 settembre 2008, di attuazione della Legge Regionale n. 20 del 31 maggio l'assimilazione delle acque reflue alle domestiche non è consentita, quindi trattasi di scarichi reflui industriali e l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione è la Provincia, sentito il parere dell'A.R.P.A.T.

3. Nei casi di insediamenti produttivi, che non rientrano nelle condizioni di assimilabilità di cui alla Tabella 1, all'allegato 2 del Regolamento Regionale n. 46/R del 8 settembre 2008, di attuazione della Legge Regionale n. 20 del 31 maggio 2006 per i quali vi sia il rischio che le acque di prima pioggia in relazione alle attività svolte portino al dilavamento di sostanze pericolose, sono da considerarsi scarichi industriali e l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione è la Provincia, sentito il parere dell'A.R.P.A.T.

#### **ARTICOLO 42 – “COMPETENZE”**

1. Ai sensi dell'art.4 comma 2 della Legge Regionale n. 20 del 31 maggio 2006 e s.m.i. il rilascio delle autorizzazioni allo scarico non in pubblica fognatura di acque reflue domestiche è di competenza del comune, che provvede alla conclusione del procedimento entro novanta giorni dalla recezione della domanda.

#### **ARTICOLO 43 – “MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE E DELLA PRATICA EDILIZIA”.**

1. L'istanza tesa ad ottenere il rilascio del titolo abilitativo per la ristrutturazione di edifici esistenti o per la costruzione di nuovi edifici in zone non servite da pubblica fognatura, deve essere presentata allo Sportello Unico dell'Edilizia (S.U.E.) corredata da il progetto dell'impianto di smaltimento degli scarichi, corredato dei seguenti allegati:

- relazione geologico-idrogeologica, firmata da un tecnico abilitato;
- relazione tecnica descrittiva dell'impianto di smaltimento dei liquami, firmata da un tecnico abilitato;
- planimetria in scala, firmata da un tecnico abilitato;
- estratto della mappa catastale, in cui si evidenzia la zona interessata dallo smaltimento dei reflui;
- Per utenze con potenzialità inferiore a 100 AE:
  - dichiarazione del tecnico abilitato sopracitato, che attesti la conformità dell'impianto di smaltimento alla normativa vigente

Per utenze con potenzialità superiore a 100 AE:

- parere di conformità dell'A.R.P.A.T.

2. Il progetto dell'impianto di smaltimento degli scarichi, corredato degli allegati di cui al comma precedente deve pervenire al S.U.E. tramite ufficio Protocollo per l'accertamento della data di ricevimento del materiale richiesto.

3. Il S.U.E., una volta ricevuta tutta la documentazione, informa:

- il titolare dello scarico della obbligatorietà di inoltrare richiesta di autorizzazione all'Ufficio Ambiente, secondo apposita modulistica reperibile presso U.R.P., sito del Comune di Follonica e Ufficio Ambiente,
- l'Ufficio Ambiente (entro 30 giorni dalla data assunta all'Ufficio Protocollo) circa il titolare del progetto dell'impianto di smaltimento degli scarichi.

#### **ARTICOLO 44 – “MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DEI REFLUI DOMESTICI”**

1. La domanda di autorizzazione allo scarico, in duplice copia di cui 1 in bollo, deve essere presentata dal titolare al Settore Ambiente mediante gli appositi moduli già predisposti e reperibili presso l'U.R.P., Ufficio Ambiente o presso il sito web del Comune di Follonica [www.comune.follonica.gr.it](http://www.comune.follonica.gr.it).

2. Alla domanda di autorizzazione deve essere allegata la necessaria documentazione come indicata nella modulistica pena improcedibilità

3. Le spese del procedimento così come previsto D.lgs 152 del 2006 e s.m.i sono a carico del richiedente.

4. Nella domanda deve essere indicato in quale dei seguenti corpi recettori avviene lo scarico se direttamente sul suolo o nell'acqua superficiale.

5. Nel caso in cui lo scarico recapiti in corso d'acqua, nella domanda deve essere indicata la denominazione del corso d'acqua e la tipologia della portata (continua, discontinua, occasionale e il periodo di portata nullo), al fine di evidenziare la capacità di diluizione del corpo idrico e di autodepurazione.

6. La rinuncia alla domanda di autorizzazione prima della conclusione del procedimento non dà diritto al rimborso delle somme versate a titolo di procedibilità.

7. Per gli insediamenti, edifici o installazioni, la cui attività sia trasferita in altro luogo o che siano soggetti ad una diversa destinazione o ad ampliamento o ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative o quantitative diverse da quelle dello scarico preesistente, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico.

#### **ARTICOLO 45 – “MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI REFLUI ASSIMILATI AI DOMESTICI”**

1. Rientrano nella condizione di assimilazione alle acque reflue domestiche tutte le acque reflue di attività previste dall'art. 23 comma 1 lettera b) del presente Regolamento, nonché tutte le acque reflue delle attività elencate nella Tabella 1 dell'allegato 1 del R.R. 28/2003.

2. Il titolare degli scarichi che rientrano nella condizione di assimilabilità deve produrre le seguenti indicazioni:

- tipologia dell'attività svolta;
- composizione qualitativa e quantitativa degli scarichi con indicazione degli AE.

3. Nel caso di autorizzazione per reflui assimilati ai domestici, la domanda é indirizzata allo Sportello Unico delle Imprese del Comune di Follonica (S.U.A.P.), secondo le procedure di

inoltre ivi previste e stabilite. 4. Il S.U.A.P. provvederà alla trasmissione dell'istanza agli uffici competenti e quindi all'ottenimento del rilascio dei relativi pareri: all'A.R.P.A.T, per il necessario parere preventivo e l'altra al Settore Ambiente.

#### **ARTICOLO 46 –“AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE”**

1. Nelle more della conclusione del procedimento è possibile ottenere un'autorizzazione provvisoria valevole per 6 mesi periodo entro il quale lo scarico potrà essere attivato per verificarne la funzionalità.
2. Nella istanza dovrà essere espressamente indicata tale richiesta per la cui procedibilità dovrà essere prodotta una apposita dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del soggetto richiedente alla presentazione di tutta la documentazione nei modi e nei termini che saranno richiesti dall'Amministrazione comunale oltre che l'impegno alla immediata sospensione della attività nel caso in cui siano rilevati parametri non conformi prima del rilascio del titolo definitivo.
3. In ogni caso, terminato il periodo di proroga concesso, l'autorizzazione provvisoria deve essere trasformata in autorizzazione definitiva ed in mancanza si provvederà ad impedire, previa diffida alla sospensione dell'immissione, lo scarico non conforme alla normativa vigente.

#### **ARTICOLO 47 – “AUTORIZZAZIONI DEFINITIVE”**

1. Per l'ottenimento dell'autorizzazione definitiva allo scarico il richiedente dovrà trasmettere apposita dichiarazione redatta da laboratorio di analisi autorizzato, che attesti il rispetto dei limiti di seguito elencati degli scarichi in ingresso e in uscita dall'impianto di smaltimento:

##### **Tabella limiti di accettabilità**

<b>Parametri fisico - chimici</b>	
colore	non percettibile dopo diluizioni 1:40 su spessore di 10 cm
odore	Non deve causare inconvenienti di alcun genere
pH	5,5 – 9,5
Materiali grossolani	assenti
Solidi sedimentabili	0,5 ml/l
Solidi sospesi totali	Non più del 40% del valore del liquame grezzo a monte dell'impianto
Grassi e oli animali e vegetali	20 mg/l
COD	Non più del 70% del valore del liquame grezzo a monte dell'impianto

BOD	Non più del 70% del valore del liquame grezzo a monte dell'impianto
<b><u>Microbiologici:</u></b>	
Coliformi totali	20.000 MPN/100 ml
Coliformi fecali	12.000 MPN/100 ml
Streptococchi fecali	2.000 MPN/100 ml

2. L'Ufficio Ambiente ha 90 giorni di tempo dalla data di trasmissione della dichiarazione redatta da laboratorio di analisi per il rilascio dell'autorizzazione definitiva al titolare dell'attività da cui origina lo scarico.

3. L'autorizzazione definitiva ha una validità di quattro anni, con possibilità di rinnovo secondo le modalità indicate nel presente Regolamento.

4. L'autorizzazione definitiva viene trasmessa al soggetto privato richiedente e al S.U.E. o al S.U.A.P. (nel caso di reflui assimilati) per la conclusione del procedimento di competenza.

5. L'Ufficio Ambiente si riserva di richiedere l'accertamento di parametri di tipo microbiologico solo nel caso in cui lo scarico recapiti in un corpo idrico recettore il cui uso è concomitante con altra attività preventivamente al rilascio dell'autorizzazione.

#### **ARTICOLO 48 – “TRATTAMENTI APPROPRIATI”.**

1. Per il conseguimento dei limiti di accettabilità di cui alla Tabella indicata all'articolo precedente, è consentito l'utilizzo di impianti di smaltimento liquami, quali vasche settiche, fosse Imhoff e tutti i sistemi di smaltimento previsti dall'allegato 2, Tabella 1 del Regolamento R.T.28/R del 23.05.2003.

2. L'utilizzo dei pozzi/vasche a tenuta stagna è consentito solo per i rifiuti liquidi, di cui all'art. 2 comma 1 lettera r) del D. Lgs. 36 del 13.01.2003, a condizione che non vi sia la possibilità tecnica di allaccio alla pubblica fognatura.

3. Il pozzo a tenuta stagna, non essendoci una immissione di acque reflue in acque superficiali sul suolo, nel sottosuolo o in reti fognarie non si configura come scarico, pertanto segue le prescrizioni dell'art.183, comma 1, lettera m) del D.lgs 152/2006 configurandosi come deposito temporaneo.

Per il detentore del deposito temporaneo vi è l'obbligo di dichiarare al Comune con apposito modulo prestampato:

- l'ubicazione del deposito,
- da dove originano i rifiuti,
- l'impossibilità tecnica di allaccio alla rete fognaria,
- modalità di smaltimento dei rifiuti liquidi.



## **ARTICOLO 49 – “PROCEDIMENTO PER IL RINNOVO DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO”**

1. Le autorizzazioni sono tacitamente rinnovate, ai sensi dell’art.124 comma 8 del D.lgs 152/2006 qualora le caratteristiche qualitative e quantitative non risultino modificate rispetto a quelle precedentemente autorizzate.
2. Nel caso in cui si abbiano variazioni che modificano le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico, l’autorizzazione precedentemente rilasciata decade automaticamente.
3. Il soggetto istante dovrà procedere ad inoltrare una nuova richiesta per il rilascio di una autorizzazione collegata alla diversa modalità di utilizzazione dell’impianto.

## **ARTICOLO 50 – “VOLTURA DELL’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO”.**

1. Nel caso in cui ci sia un cambiamento di titolarità dello scarico il nuovo titolare entro 30 giorni deve presentare apposita istanza di voltura all’Ufficio Ambiente, mediante la modulistica appositamente predisposta.
2. In mancanza della voltura nei termini indicati dal comma precedente, le autorizzazioni precedentemente rilasciate decadono automaticamente.

## **ARTICOLO 51 –“ IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE, CONGELAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO**

1. Gli scarichi delle acque di condensa degli impianti di refrigerazione, congelamento o simili di attività produttive quali supermercati rivenditori di prodotti alimentari e simili, devono essere opportunamente convogliati nella rete fognaria delle acque nere subordinate ad apposita autorizzazione da parte dell’Ente Gestore, A.A.T.O.
2. Gli scarichi delle acque di condensa degli impianti di condizionamento degli insediamenti civili e delle attività produttive non possono essere dispersi nell’ambiente esterno ma devono essere convogliati secondo le seguenti modalità:
  - Tramite collegamento alle grondaie di scolo delle acque meteoriche
  - Tramite collegamento allo scarico W.C. dei servizi igienici, finalizzato al recupero della risorsa idrica.

## **ARTICOLO 52 – CONTROLLI SUGLI SCARICHI**

1. In caso di rinnovo tacito, il Comune provvede al controllo per la verifica del rispetto delle prescrizioni di legge con le modalità previste dall’art.128 del D.lgs 152/2006 assicurando un sistema periodico, diffuso ed effettivo ed imparzialità nella scelta dei soggetti titolari dello scarico, assoggettati a controllo.
2. In particolare:
  - con controlli effettuati con cadenza annuale
  - Su un campione pari almeno al 10% del totale
  - L’anno successivo alle verifiche sempre su un campione estratto pari al 10% ma con l’esclusione dei nominativi già estratti precedentemente.
3. Per le analisi di controllo il Comune stipula apposita convenzione con un laboratorio di analisi autorizzato.
4. Per i controlli l’Amministrazione può avvalersi del personale interno all’Ente o di personale di altra Amministrazione, oppure, nel caso di prelievi specialistici, da laboratorio appositamente incaricato. Il soggetto privato è tenuto a consentire l’accesso

ai luoghi dai quali origina lo scarico e a fornire tutte le informazioni eventualmente richieste.

## **ARTICOLO 53 – SANZIONI**

1. In caso di accertata violazione l'Ufficio Ambiente, come previsto dall'art.13 comma 2 del R.R. 28/R ne dà tempestiva comunicazione all'ARPAT che provvederà per quanto di competenza.
2. In caso di accertata violazione, si procederà alla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal Titolo V "Sanzioni" del D.lgs 152/99 e art. 22 della L.R.T. 31 maggio 2006 n. 20.

## **TITOLO VII DISCIPLINA DEL CONVOGLIAMENTO DELLE ACQUE**

### **ARTICOLO 54 – "COMPETENZE E DEFINIZIONI".**

1. E' di competenza del Comune la gestione, manutenzione e controllo della sola fognatura bianca.
2. Ai fini del Presente Regolamento, si intende per:

Acque bianche:

- le acque meteoriche provenienti da tetti, cortili, terrazze e da qualsiasi area scoperta con l'eccezione di quelle in cui siano depositi, per qualsiasi motivo, materiali tali da provocare per effetto del dilavamento, una effettiva modificazione della qualità delle acque stesse;
- acque di condensa degli impianti di condizionamento degli insediamenti civili e delle attività produttive, che, non avendo aggiunta di addittivanti o sostanze che potrebbero alterarne la composizione, possono essere assimilate alle acque meteoriche.

Acque nere: le acque di rifiuto provenienti dagli insediamenti classificabili civili o produttivi, purché non legati al ciclo produttivo. Lo sono tutte le acque provenienti da servizi igienici, acquai, docce, lavabo, lavastoviglie, lavatrici, vasche da bagno ed altro.

Rete fognaria: il sistema di condotte per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue urbane.

Fognatura bianca: rete dei collettori convoglianti le sole acque bianche.

Fognatura mista: il convogliamento in un unico collettore delle acque nere e delle acque bianche, con conseguente loro miscelamento.

Fognatura separata: la rete fognaria costituita da due condotte, una che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento (denominata fognatura bianca) e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia, l'altra che canalizza le altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia (denominata fognatura nera).

Collettori: canalizzazioni costituenti l'ossatura principale della rete che raccolgono le acque provenienti dalle fogne.

### **ARTICOLO 55 – "GENERALITÀ".**

1. E' fatto obbligo convogliare le acque bianche nella:
  - rete di fognatura bianca, nelle zone in cui è presente un sistema fognario separato, tenendo conto del presente Regolamento, del Regolamento Edilizio e delle procedure tecniche indicate dal settore Lavori Pubblici
  - rete di fognatura mista, nelle zone in cui non è presente un sistema fognario separato, tenendo conto del Regolamento sugli scarichi in fognatura del Servizio Idrico Integrato

- ATO vigente al momento dell'allacciamento.
2. Non sono soggetti ad autorizzazione, salvo diversa disciplina normativa, gli scarichi convoglianti le acque bianche, allacciati o da allacciare alla rete fognaria, eccetto i casi previsti dal presente regolamento.

#### **ARTICOLO 56 – “MODALITÀ DI ALLACCIAMENTO ALLA FOGNATURA BIANCA”.**

1. Gli allacciamenti alla fognatura bianca o mista devono essere costituiti da condotte opportunamente strutturate secondo caratteristiche tecniche idonee ad agevolare lo scorrimento delle suddette acque verso il collettore stradale, realizzate in materiale adeguato e con la interposizione di un pozzetto di ispezione tra la proprietà privata e l'area pubblica.
2. Il Settore Lavori Pubblici provvederà a dettare le modalità tecniche per l'attuazione pratica di quanto disposto dal comma precedente con un apposito disciplinare.
3. Lo smaltimento sul suolo delle acque bianche è ammesso solo con carattere di eccezionalità limitatamente alle sole zone non servite dalla fognatura comunale bianca o mista.
4. Per effettuare un allacciamento alla fognatura bianca il titolare dello scarico deve presentare apposito atto al Settore Lavori Pubblici che provvederà al rilascio di contestuale permesso ad intervenire su suolo pubblico per il collegamento alla rete fognaria.
5. L'istanza dovrà contenere apposita dichiarazione comprovante che le acque bianche scaricate nella pubblica fognatura bianca o mista sono acque meteoriche o ad esse assimilate provenienti dai tetti, dai terrazzi, dai piazzali e da strade interne al fabbricato.
6. Nelle zone di nuova urbanizzazione, dove non sussiste la condizione di manomissione del manto stradale, deve essere rilasciata solo l'autodichiarazione di cui al comma precedente.
7. Le spese di allacciamento, sia alla fognatura bianca, sia alla fognatura mista sono a totale carico del richiedente senza possibilità di alcuna ripetizione o rimborso per le manomissioni ed i ripristini della viabilità carrabile e pedonale pubblica.

#### **ARTICOLO 57 – “DIVIETI”**

1. E' assolutamente vietato immettere nella fognatura bianca:
  - acque nere o saponose;
  - qualsiasi sostanza allo stato liquido, solido o gassoso, che potrebbe creare pericolo all'incolumità delle persone o agli animali o provocare danno all'ambiente per caratteristiche di infiammabilità, esplosività, tossicità e radioattività;
  - qualsiasi sostanza solida o viscosa tale da causare ostruzione nei collettori fognari;
  - vapori e gas di qualunque tipo.

#### **ARTICOLO 58 – “ADEGUAMENTI”**

1. In occasione di ristrutturazioni di immobili e di edifici già esistenti, privi di sistema di condotte per il convogliamento delle acque bianche, i proprietari sono obbligati ad effettuare gli opportuni allacciamenti alla fognatura bianca o mista.
2. In caso di lavori di rifacimento della fognatura comunale, con costruzione della rete di fognatura bianca, le utenze civili sono tenute ad adeguare la rete interna di fognatura e le opere d'allacciamento nei tempi e nei modi prescritti dall'Amministrazione Comunale e secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

3. L'Amministrazione Comunale provvede anche in via coattiva, ad eseguire gli allacciamenti in caso d'inerzia o rifiuto dei privati a provvedere direttamente con remissione delle spese.

### **ARTICOLO 59 - “RESPONSABILITÀ”**

1. I titolari degli scarichi delle acque bianche sono responsabili nei tratti di allacciamento privato alla fognatura bianca o mista di:
  - manutenzione, pulizia ed eventuali riparazioni;
  - regolarità del deflusso delle acque;
  - impermeabilità dei condotti e simili;
  - danni a terzi o a strutture pubbliche, dovute a mancata manutenzione, pulizia e riparazione dei condotti privati di allacciamento.
2. Il Dirigente del settore competente, previo accertamento istruttorio può emettere ordinanza nei confronti dei titolari degli scarichi sopradetti per l'esecuzione di lavori di manutenzione, pulizia e riparazione con l'imposizione di un termine di ultimazione dei lavori, trascorso il quale si provvede d'ufficio, ponendo a carico dell'utente inadempiente i relativi costi a consuntivo.

### **ARTICOLO 60 – “PRECAUZIONI CONTRO L'INQUINAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE”**

1. I titolari degli scarichi di acque bianche devono evitare in ogni modo l'inquinamento delle acque meteoriche che dilavano le superfici scoperte. A questo scopo devono essere evitati accumuli all'aperto di tutti quei prodotti o rifiuti che possono comportare solubilizzazione di sostanze inquinanti.
2. Nei casi in cui sia accertata l'impossibilità ad eliminare i rischi di inquinamento delle acque meteoriche, il Comune può impartire specifiche ed eccezionali prescrizioni per l'immissione in fognatura nera.

## **TITOLO VIII DISCIPLINA PER IL CONSUMO DI ACQUA POTABILE**

### **ARTICOLO 61. “USO ACQUA POTABILE”**

1. E' vietato l'uso improprio e smisurato di acqua potabile destinata al consumo umano distribuita dal pubblico acquedotto, al fine di evitare consumi anomali e ridurre gli sprechi, particolarmente durante la stagione estiva.
2. In condizioni di carenza idrica, il consumo di acqua del pubblico acquedotto è limitato ai soli usi alimentari, igienici e per le necessità dei cantieri per costruzioni, altre attività industriali e di pubblico interesse.
3. E' fatto divieto agli utenti privati l'uso del pubblico acquedotto per usi quali: annaffiatura di orti e giardini, lavaggio automezzi, lavaggio di strade, riempimento di piscine e quant'altro non sia strettamente inerente agli usi indicati al comma 2.
4. In condizioni di carenza idrica, il Sindaco emette apposita ordinanza volta alla prevenzione, nonché al sanzionamento di ogni comportamento che violi il divieto assoluto di uso improprio della risorsa idropotabile.
5. E' fatto divieto assoluto prelevare acqua dalle fontane pubbliche, che insistono nel territorio comunale, per quantitativi superiori a 20 litri a testa/giorno, da effettuarsi esclusivamente con bottiglie od altri contenitori con tale capienza massima.
6. E' fatto divieto attingere con tubi di gomma, canalizzazioni di qualunque genere e tipologia.

## **TITOLO IX TUTELA DELL'AMBIENTE CONTRO EVENTI CALAMITOSI**

### **ARTICOLO 62. “OBBLIGO DI PREVENZIONE PER LA SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE”.**

1. Ai fini di prevenire gli incendi, per l'incolumità pubblica e per la tutela igienico-sanitaria e la salvaguardia dell'ambiente: tutti i proprietari di aree e terreni pubblici e privati all'interno del centro abitato, fiancheggianti suolo pubblico o anche compresi fra fabbricati di qualsiasi genere e destinazione o tra terreni privati, hanno l'obbligo di mantenere tali resede puliti e liberi da erbe secche, cespugli ed ogni altro tipo di materiale combustibile. Gli Enti incaricati dalla manutenzione delle linee ferroviarie, strade statali provinciali poste nel territorio, comunale hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia dei terreni di pertinenza ferroviaria e banchine stradali dalla vegetazione. Tutti i proprietari di terreni confinanti con le linee ferroviarie, strade statali provinciali e comunali esistenti nel territorio comunale hanno l'obbligo di provvedere a tenerli sgombri dalla vegetazione infestante.
2. A fine di assicurare un sistema di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche in fossi colatori, canali e corsi d'acqua presenti nel territorio del Comune e di evitare pericoli e/o danni a cose e/o persone alle infrastrutture a ll'ambiente i proprietari dei terreni che fronteggiano i fossi, i canali, i torrenti e in genere tutti i corsi d'acqua hanno l'obbligo di attuare a loro carico una adeguata manutenzione ordinaria periodica.
3. Per i motivi di cui al comma precedente, i proprietari di terreni che fronteggiano i fossi i canali i torrenti e in genere tutti i corsi d'acqua qualora abbiano la necessità di tenere depositi di materiali, realizzare recinzioni o costruzioni, piantare alberi o effettuare opere che possano comunque essere di intralcio al naturale deflusso delle acque di pioggia devono rispettare le distanze nminime dai fossi colatori e corsi d'acqua, previste dall'art.96 del R.D. 25/07/1904 n. 523 e dall'art.133 del R.D. 08/05/1904 n. 368.

**TITOLO X**  
**DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA ED IL RIPRISTINO AMBIENTALE DEI SITI**  
**INQUINATI**

**ARTICOLO 63. “DEFINIZIONI”**

1. Ai fini dei presenti articoli si intende per:

- sito: area o porzione di territorio, geograficamente definita e delimitata, intesa nelle diverse matrici ambientali e comprensiva delle eventuali strutture edilizie ed impiantistiche presenti;
- sito inquinato: sito che presenta livelli di contaminazione o alterazioni chimiche, fisiche o biologiche del suolo o del sottosuolo o delle acque superficiali o delle acque sotterranee tali da determinare un pericolo per la salute pubblica o per l'ambiente naturale o costruito. E' inquinato il sito dove anche uno solo dei valori di concentrazione delle sostanze inquinanti nel suolo o nel sottosuolo o nelle acque sotterranee o nelle acque superficiali risulta superiore ai valori di concentrazione limite accettabili;
- messa in sicurezza: ogni intervento necessario ed urgente per rimuovere le fonti inquinanti, contenere la diffusione degli inquinanti e impedire il contatto con le fonti inquinanti presenti nel sito, in attesa degli interventi di bonifica e ripristino ambientale o degli interventi di messa in sicurezza permanente;
- messa in sicurezza permanente: insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti qualora le fonti inquinanti siano costituite da rifiuti stoccati e non sia possibile procedere alla rimozione degli stessi pur applicando le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili. In tal caso devono essere previste apposite misure di sicurezza, piani di monitoraggio e controllo ed eventuali limitazioni d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici.
- bonifica: l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee ad un livello uguale od inferiore ai valori di concentrazione limite accettabili;
- misure di sicurezza: gli interventi e gli specifici controlli necessari per impedire danni alla salute pubblica o all'ambiente derivanti dai livelli di concentrazione residui di inquinanti nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque sotterranee e superficiali o dalla presenza di rifiuti stoccati sottoposti ad interventi di messa in sicurezza permanente, nonché le azioni di monitoraggio idonee a garantire, in particolare, il controllo nel tempo dell'efficacia delle limitazioni d'uso, qualora, pur applicando, secondo i principi della normativa comunitaria, le migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, la bonifica ed il ripristino ambientale non consentano di rispettare i valori di concentrazione limite accettabili per la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici o non sia possibile rimuovere la fonte inquinante costituita dai rifiuti stoccati;
- ripristino ambientale: gli interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, costituenti complemento degli interventi di bonifica nei casi in cui sia richiesto, che consentano di recuperare il sito alla effettiva e definitiva fruibilità per la destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici in vigore, assicurando la salvaguardia della qualità delle matrici ambientali.

**ARTICOLO 64 – “OBBLIGO DI BONIFICA E RIPRISTINO AMBIENTALE”**

1. In caso di pericolo concreto di superamento dei valori di concentrazione limite accettabili previsti dalla normativa vigente per le sostanze inquinanti, il sito interessato deve essere sottoposto ad interventi di messa in sicurezza d'emergenza, di bonifica e

ripristino ambientale per eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o ridurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti a valori di concentrazione almeno pari ai suddetti valori di concentrazione limite accettabili.

2. l'Amministrazione comunale provvede, in base alla segnalazione proveniente dai soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, alla diffida del responsabile dell'inquinamento a provvedere alla predisposizione del Piano di messa in sicurezza, entro le 48 ore successive all'evento, precisando:
  - il soggetto responsabile dell'inquinamento o del pericolo dell'inquinamento e il proprietario del sito;
  - l'ubicazione e le dimensioni dell'area contaminata o a rischio di inquinamento;
  - i fattori che hanno determinato l'inquinamento o il pericolo di inquinamento;
  - le tipologie e le quantità dei contaminanti immessi o che rischiano di essere immessi nell'ambiente;
  - le componenti ambientali interessate, quali ad esempio, suolo, corpi idrici, flora, fauna;
  - la stima dell'entità della popolazione eventualmente a rischio o, se ciò non è possibile, le caratteristiche urbanistiche e territoriali dell'area circostante a quella potenzialmente interessata dall'inquinamento.
3. L'obbligo previsto nel comma precedente è altresì individualmente previsto anche per chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei valori di concentrazione limiti accettabili o crea le condizioni per un pericolo concreto e attuale di superamento degli stessi.
4. Il responsabile della situazione di inquinamento deve comunicare, entro le 48 ore successive, al Comune, alla Provincia, alla Regione territorialmente competenti gli interventi di messa in sicurezza d'emergenza adottati e in fase di esecuzione; la comunicazione deve essere accompagnata da idonea documentazione, da cui si evincano le caratteristiche dell'intervento
5. Si applicano, in quanto compatibili le procedure di cui all'articolo 242 del D.lgs. 3 aprile 2006 n.152.

#### **ARTICOLO 65 – “ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI E POTERI SOSTITUTIVI”**

1. Qualora il Comune, riceva una segnalazione di una situazione di pericolo di inquinamento o la presenza di siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai valori di concentrazione limite accettabile o comunque la dove, causa l'abbandono di rifiuti, si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, emana un'ordinanza e diffida il responsabile dell'inquinamento ad adottare i necessari interventi di messa in sicurezza, di rimozione, di bonifica e ripristino ambientale.
2. L'ordinanza è comunque notificata anche al proprietario del sito ai sensi e per gli effetti dell'art. 253 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;
3. Il responsabile dell'inquinamento deve provvedere agli interventi di messa in sicurezza nei termini che saranno in essa indicati entro 48 ore dalla notifica dell'ordinanza.
4. Se il responsabile dell'inquinamento non è individuato o non provveda il proprietario del sito inquinato, né altro soggetto interessato, i necessari interventi di messa in sicurezza d'emergenza, bonifica e ripristino ambientale sono adottati dal Comune, salvo il diritto di rivalsa nei confronti del soggetto obbligato ma inadempiente .
5. Per aree contaminate di ridotte dimensioni si applicano le procedure semplificate d'intervento riportate nell'allegato 4 alla parte quarta del D.Lgs 3 aprile 2006 n.152.

Sezione II °

## ARTICOLO 66 – “COPERTURE ED ALTRI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO”

1. Al fine di garantire la tutela e la sicurezza della salute pubblica, è fatto divieto di utilizzare in qualunque modo e situazione materiali di amianto o comunque contenenti amianto.
2. Le coperture, i divisori, ed ogni e qualsiasi manufatto in cui sia presente l'utilizzo di detto materiale devono essere mantenute in buono stato di conservazione, con appositi interventi per garantire l'integrità delle tabelle e delle strutture.
3. Il Sindaco o il Dirigente, a seguito di segnalazioni da parte di cittadini, autorità deputate al controllo del territorio, Polizia Municipale, ecc. può emettere ordinanza nei confronti di un soggetto pubblico o privato detentore di materiali contenenti amianto affinché lo stesso provveda alla rimozione o alla messa in sicurezza dei materiali stessi secondo quanto previsto dalle normative al momento in vigore, qualora sia accertato, tramite controlli analitici e tecnici eseguiti da laboratori e professionisti regolarmente abilitati, i cui oneri sono totalmente a carico del detentore stesso, che le condizioni dei materiali di che trattasi possono comportare rischi per la salute pubblica.

## ARTICOLO 67 – “MODALITÀ DI SMALTIMENTO” E “MODALITÀ DI SMALTIMENTO IN PROPRIO”

1. I materiali rimossi devono essere smaltiti secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia dei rifiuti, conferendoli presso un impianto di smaltimento autorizzato.
2. Al fine di evitare qualsiasi dispersione di polvere e fibre nell'ambiente è vietato:
  - frantumare, segare, forare e togliere i materiali in cemento-amianto (eternit);
  - gettare i materiali contenenti amianto nei cassonetti dei rifiuti disposti per la raccolta dei rifiuti urbani e alla raccolta differenziata.
3. In tutti i casi in cui devono essere effettuati interventi di messa in sicurezza o di rimozione di strutture contenenti amianto, è fatto obbligo di avvalersi di una ditta specializzata, la quale dovrà presentare il Piano dei lavori contenente la descrizione della tipologia di intervento da effettuare (rimozione, incapsulamento o sconfinamento) alle autorità competenti ed all'Ufficio Ambiente del Comune.
4. In ogni caso in cui l'intervento di bonifica sia imposto da una Ordinanza del Sindaco o del Dirigente, la ditta specializzata esecutrice dei lavori deve presentare all'Amministrazione comunale, prima dell'avvio delle operazioni, il piano dei lavori precedentemente approvato dalla USL competente per territorio.
5. Le operazioni di rimozione devono avvenire con l'impiego di strumenti adeguati che non comportino dispersione di polvere o di fibre nell'ambiente, al fine di salvaguardare quanto più possibile l'integrità del materiale durante le fasi dell'intervento.
6. **Modalità di smaltimento in proprio:** Ai sensi del Piano Regionale della Toscana di cui alla Delibera del Consiglio Regionale n.102/97 è previsto che il proprietario/detentore possa rimuovere da solo i manufatti di cemento/amianto di piccole dimensioni (ad es. cappe aspiranti, canne fumarie, cassonetti per il deposito di acqua, piccole superfici di coperture). In questo caso il lavoro deve essere svolto dal solo proprietario del manufatto in quanto la presenza di altre persone fa scattare gli obblighi previsti dal D.Lgs.81/2008 relativo alla tutela della salute dei lavoratori. Nelle operazioni il proprietario/detentore deve operare nel rispetto delle procedure che tutelano la salute della popolazione, in particolare deve operare come segue:
  - i materiali devono essere rimossi interi e solo in via eccezionale possono essere sezionati;
  - i manufatti devono essere bagnati abbondantemente prima della loro rimozione;
  - è vietato l'uso di strumenti da taglio quali seghe, flessibili, trapani ecc. se necessario il



materiale può essere sezionato con pochi colpi di martello sul materiale bagnato già insaccato o avvolto con teli di plastica;

- il materiale di risulta contenente amianto ancora bagnato, deve essere coperto e confinato con teli di materiale plastico e smaltito correttamente tramite soggetto regolarmente abilitato, richiedendo l'intervento di una ditta iscritta all'albo nazionale degli smaltitori per l'amianto, per il ritiro del rifiuto ed il trasporto dello stesso in discarica. La ditta incaricata rilascerà al proprietario/detentore un'attestazione di avvenuto smaltimento e copia della stessa dovrà essere consegnata all'Ufficio Ambiente del Comune.

**TITOLO XI**  
**DIRITTO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE E ALLA PARTECIPAZIONE IN**  
**MATERIA AMBIENTALE**

**ARTICOLO 68 – “STRUMENTI RELATIVI AL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE IN**  
**MATERIA AMBIENTALE”.**

1. L'amministrazione comunale riconosce come valore fondamentale il diritto all'informazione in materia ambientale allo scopo di garantire la partecipazione e la conoscenza della cittadinanza alle politiche ambientali ed allo stato dell'ambiente del suo territorio.
2. Il diritto all'informazione in materia ambientale viene garantito attraverso:
  - campagne di informazione attraverso i giornali locali;
  - la predisposizione di relazioni ambientali di settore;
  - la stesura annuale della Dichiarazione ambientale, documento previsto nella registrazione EMAS.

**ARTICOLO 69 - STRUMENTI RELATIVI AL DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE IN**  
**MATERIA AMBIENTALE**

1. Il diritto alla partecipazione del singolo cittadino in attività e procedimenti in materia ambientale viene esercitato attraverso:
  - la presentazione di istanze, petizioni e proposte finalizzate alla realizzazione di azioni di tutela di interessi collettivi;
  - l'esercizio del diritto di accesso agli atti.
  - Adesione agli strumenti di politiche partecipative eventualmente promossi dall'Amministrazione Comunale.

**TITOLO XII**  
**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

**ARTICOLO 70 -**  
**ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI E PROVVEDIMENTI**  
**ORGANIZZATIVI**

1. Ai sensi della normativa vigente, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco può emettere, nell'ambito delle proprie competenze, Ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente.
2. Dette Ordinanze sono comunicate al Ministro dell'Ambiente ed al Ministro della Salute entro tre giorni dall'emissione ed hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi.
3. L'organizzazione del servizio di igiene urbana (raccolta, pulizia e smaltimento dei rifiuti, orari e modalità, sanzioni ecc.) è demandata, per quanto di competenza alla Giunta Comunale e alla Dirigenza

**ARTICOLO 71 -**  
**CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE E DI**  
**INFORMAZIONE**

1. Il Comune cura in coordinamento con l'Autorità Servizio Rifiuti Toscana Sud e/o con il gestore del servizio di raccolta dei rifiuti urbani opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini.
2. In occasione della certificazione annuale dell'efficienza della raccolta differenziata da parte della Regione Toscana è data ampia pubblicità con mezzi efficaci dei risultati qualitativi e quantitativi raggiunti nell'anno precedente, in particolare per quanto attiene alla corretta differenziazione dei rifiuti prodotti e all'implementazione delle azioni di prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti stessi, al fine di rendere partecipi i cittadini.
3. Periodicamente è distribuito gratuitamente un opuscolo, o altro strumento, con le indicazioni per il corretto conferimento dei vari materiali, per l'uso dei contenitori e loro ubicazione; inoltre sono fornite indicazioni sulle frazioni da raccogliere, sulle modalità del loro conferimento, sulle destinazioni delle stesse, sulle motivazioni e sulle esigenze di collaborazione dei cittadini.

**ARTICOLO 72 -**  
**ELEMENTI DI PREMIALITÀ**

1. Il Comune, in collaborazione con il gestore del servizio, può predisporre e realizzare forme di incentivazione economica (c.d. elementi di premialità) per le utenze che apportino il proprio contributo annuale al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata in ambito comunale.
2. Le forme di incentivazione economica di cui al precedente comma nonché le modalità di incentivazione sono previste all'interno degli appositi Regolamenti comunali inerenti il tributo e/o la tariffa da applicare alle utenze.

### **ARTICOLO 73 - DANNI E RISARCIMENTI**

1. In caso di manovre errate da parte dell'utenza, ovvero atti dolosi o colposi, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti, si procederà all'addebito delle spese di ripristino a carico del responsabile.

### **ARTICOLO 74 - NORME FINALI**

1. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme statali e regionali in materia di trattamento dei rifiuti, nonché quelle non incompatibili contenute in altri Regolamenti comunali.
2. Il presente Regolamento abroga il precedente approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 26/10/2006 ed ogni altra disposizione regolamentare contraria o incompatibile con quanto previsto in tale documento .
3. Si intendono automaticamente abrogate le disposizioni del presente Regolamento incompatibili e contrastanti con le normative comunitarie, nazionali e regionali di settore, nonché con i contenuti del contratto di servizio stipulato dal gestore.
4. Eventuali modifiche, non sostanziali, al presente Regolamento, necessarie a seguito di modifiche della normativa comunitaria, nazionale o regionale, potranno essere adottate con Deliberazione della Giunta Comunale, se consentito dallo Statuto del Comune.

### **ARTICOLO 75. - VALIDITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore una volta approvato ai sensi della vigente normativa.

## **DIRETTIVE E PRESCRIZIONI PER IL POTENZIAMENTO DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.**

### **ART. 1 - MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE E PRESCRIZIONI.**

1. Negli articoli seguenti sono riportate in modo omogeneo, coordinato ed integrato, tutte le precedenti disposizioni, ritenute fondamentali ed ancora attuali per la corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti sia in ambito urbano che per le specifiche attività: ricettive, commerciali, artigianali ect.
2. Tali disposizioni, sono state estrapolate dalle numerose Ordinanze che hanno caratterizzato il precedente strumento regolamentare e che nell'arco degli anni, hanno comunque costituito un "modus operandi", valido e da non disperdere per continuare verso gli obiettivi prefissati di ridurre la produzione dei rifiuti e aumentare la raccolta differenziata.
3. Per quanto sopra, le seguenti direttive e prescrizioni, nel rispetto degli obiettivi prefissati dall'Amministrazione Comunale, possono essere, adeguate modificate ed integrate con specifiche ordinanze, senza costituire variante al Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti per l'igiene ambientale e tutela del territorio.

### **ART. 2 - OBIETTIVO " VERSO RIFIUTI ZERO" – POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA "PORTA A PORTA" – EX PROGETTO "RICICLIAMOLI COMODI"-.**

1. L'Amministrazione Comunale, persegue gli obiettivi dei precedenti progetti attuati per l'incremento della raccolta differenziata dei rifiuti attraverso il posizionamento di attrezzature di volumetria adeguata, diversificate in base al gettito di rifiuti previsto, all'interno di ciascuna utenza per le principali e diverse frazioni merceologiche: carta, organico, vetro, plastica/lattine/tetrapak (multimateriale leggero) oltre che per i rifiuti non recuperabili.
2. Per quanto sopra, l'Amministrazione Comunale per le aree interessate dalla raccolta differenziata può stabilire di:
  - Rendere obbligatorio il posizionamento dei contenitori delle raccolte differenziate delle frazioni secche (carta, cartoni, vetro, plastica/lattine/tetrapak e rifiuti residuali) e dell' organico all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali delle utenze interessate;
  - Dettare specifiche disposizioni e norme tecniche per il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e per l'esposizione su strada dei contenitori nei giorni di raccolta e per la ricollocazione dei contenitori all'interno degli stabili dopo le raccolte stesse.
3. L'Amministrazione Comunale, per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla raccolta differenziata e al fine di una corretta organizzazione dei servizi, individua una disciplina organica per l'attivazione del progetto e per consentire una corretta e completa esecuzione e quindi il raggiungimento degli obiettivi percentuali di raccolta differenziata attraverso specifiche: Disposizioni tecniche e Norme comportamentali per gli utenti per il corretto conferimento delle frazioni merceologiche per le quali si effettua la Raccolta Differenziata domiciliare "porta a porta" ;

4. Con il Progetto denominato “RICICLIAMOLI COMODI” (attivo dal **16 febbraio 2009**) è stata avviata la raccolta differenziata dei rifiuti carta/cartone, vetro, plastiche/lattine/tetrapak (multimateriale leggero) ed organico attraverso il sistema “porta a porta” e tramite la consegna di appositi kit e la collocazione degli appositi contenitori all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali delle utenze nelle aree così individuate:

- a) Quartieri di San Luigi - Corti Nuove - Capannino – Campi Alti al Mare – San Giuseppe –
- b) Tutto il perimetro del Quartiere 167 Est delimitato da Viale Europa - Via della Pace proseguendo in Via Romagna lato monte compreso fino all'incrocio con Via del Cassarello e fino al complesso immobiliare denominato Comparto “ degli Ulivi”
- c) Tutto il perimetro del Quartiere 167 Ovest disciplinato dall'Ordinanza 12 del 24/05/2007
- d) le Vie Spinelli, Ungaretti e Sanzio –

5. Per quanto sopra riportato:

- a) I cittadini utenti delle aree sopra indicate e il soggetto gestore devono attenersi nel conferimento, alle **Disposizioni Tecniche**, di seguito riportate, al **CAPO I, riportato in APPENDICE al presente ALLEGATO**.
- b) I cittadini utenti delle aree sopra indicate devono rispettare nel conferimento le **Norme Comportamentali** per le varie frazioni merceologiche, di seguito riportate al **CAPO II, riportato in APPENDICE al presente ALLEGATO**.
- c) Ogni condominio deve provvedere alla sistemazione ed all'allestimento delle piazzole all'interno delle aree condominiali o delle aree private anche aperte all'uso pubblico, in cui collocare i cassonetti di raccolta forniti dal gestore del servizio per consentire il corretto conferimento e ritiro del materiale secondo le disposizioni di seguito riportate.

6. In caso di inottemperanza alle disposizioni sopra riportate, saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni alle disposizioni dei Regolamenti comunali, ai sensi dell'art. 16 della Legge 16/01/2003 n. 3 (pari ad un minimo di Euro 25,00 fino ad un massimo di Euro 500,00) fatta salva l'applicazione delle norme penali previste in materia dal D.Lgs. 04.04.2006 n.152 e s.m.i. per abbandono dei rifiuti;

### **ART. 3 - OBIETTIVO “ VERSO RIFIUTI ZERO” – POTENZIAMENTO SISTEMA DI RACCOLTA DIFFERENZIATA “PORTA A PORTA” – PROGETTO “RICICLIAMOLI COMODI”- STRUTTURE TURISTICO RICETTIVE –VILLAGGIO GOLFO DEL SOLE E CAMPING TAHITI**

1. L'Amministrazione, per le strutture turistico – ricettive denominate Villaggio Golfo del Sole ed il Camping Tahiti posti in Pratoranieri, ha attivato da alcuni anni la gestione dei rifiuti privilegiando l'adozione di sistemi di riduzione della quantità di rifiuti e l'azione di raccolta differenziata.

2. La raccolta differenziata dei rifiuti nelle suddette strutture avviene attraverso il posizionamento di attrezzature di volumetria adeguata (eventualmente diversificate in base al gettito di rifiuti previsto) all'interno di ciascuna utenza per le principali e diverse frazioni merceologiche come carta, organico, vetro, plastica/lattine/tetrapak (multimateriale leggero) oltre che per i rifiuti non recuperabili;

3. La struttura turistica denominata Villaggio Golfo del Sole ed il Camping Tahiti posti in Pratoranieri, sono state ritenute idonee per attivare la raccolta differenziata per le peculiarità e la diversa organizzazione ivi presente, costituita da una struttura ricettiva fissa e permanente ed una struttura ricettiva, invece caratterizzata da una forte dinamica nell'utenza, sviluppando una sinergia nel sistema di raccolta in modo da sperimentare le diverse modalità più opportune da estendere poi alle altre realtà del territorio come stabilito dalla programmazione comunale.

4. Per quanto sopra, l'Amministrazione Comunale per le aree interessate dalla raccolta differenziata può stabilire di:

- Rendere obbligatorio il posizionamento dei contenitori delle raccolte differenziate delle frazioni secche (carta, cartoni, vetro, plastica/lattine/tetrapak e rifiuti residuali) e dell'organico all'interno dei cortili o delle pertinenze condominiali delle utenze interessate;
- Dettare specifiche disposizioni e norme tecniche per il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti e per l'esposizione su strada dei contenitori nei giorni di raccolta e per la ricollocazione dei contenitori all'interno degli stabili dopo le raccolte stesse.

5. Oltre alle disposizioni sopra riportate, l'Amministrazione Comunale, per il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla raccolta differenziata e al fine di una corretta organizzazione dei servizi, ha altresì individuato una disciplina organica per l'attivazione del progetto e per consentire una corretta e completa esecuzione e quindi il raggiungimento degli obiettivi percentuali di raccolta differenziata attraverso specifiche: Disposizioni tecniche e Norme comportamentali per gli utenti

6. Per quanto sopra riportato:

- a) I cittadini utenti delle aree sopra indicate e il soggetto gestore devono attenersi nel conferimento, alle **Disposizioni Tecniche**, di seguito riportate, al **CAPO I, riportato in APPENDICE al presente ALLEGATO**.
- b) I cittadini utenti delle aree sopra indicate devono rispettare nel conferimento le **Norme Comportamentali** per le varie frazioni merceologiche, di seguito riportate al **CAPO II, riportato in APPENDICE al presente ALLEGATO**.
- c) Ove richiesto è necessario provvedere alla sistemazione ed all'allestimento delle piazzole all'interno delle aree anche aperte all'uso pubblico, in cui collocare i cassonetti di raccolta forniti dal gestore del servizio per consentire il corretto conferimento e ritiro del materiale secondo le disposizioni di seguito riportate.

7. In caso di inottemperanza alle disposizioni sopra riportate, saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni alle disposizioni dei Regolamenti comunali, ai sensi dell'art. 16 della Legge 16/01/2003 n. 3 (pari ad un minimo di Euro 25,00 fino ad un massimo di Euro 500,00) fatta salva l'applicazione delle norme penali previste in materia dal D.Lgs. 04.04.2006 n.152 e s.m.i. per abbandono dei rifiuti;

### **ART. 3 - RACCOLTA DIFFERENZIATA NELLE ATTIVITA' SUL MARE.**

1. Il servizio di raccolta differenziata del multi-materiale (vetro, plastica, lattine, piatti e bicchieri di plastica) è obbligatoria per tutte le attività sul mare.
2. La raccolta, dovrà essere effettuata attraverso gli appositi bidoni carrellati che il soggetto gestore ha già provveduto a consegnare, secondo le modalità di seguito indicate:
  - Il conferimento da parte gli esercenti dovrà avvenire dalle ore **7.00** alle ore **8.00**, ora in cui inizia il ritiro da parte del soggetto gestore, e quindi i bidoni devono essere posti all'esterno della proprietà;
  - Appena svuotati gli stessi contenitori devono essere obbligatoriamente riposti all'interno dello stabilimento balneare;
  - La raccolta differenziata del multi materiale deve riguardare bottiglie di vetro, di plastica, lattine, piatti e bicchieri in plastica.
3. I bidoni carrellati della raccolta del multi-materiale non dovranno essere più esposti per lo svuotamento e rimarranno in comodato alle strutture ricettive di cui al comma 1, per essere riutilizzati durante la prossima stagione balneare.
4. Per eventuali ritiri straordinari è attivo il numero verde del soggetto gestore.
5. I trasgressori sono soggetti ai sensi dell'art. 255 D.Lgs.152/06 alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque ) a € 150,00 (centocinquanta ).

### **ART. 4 - MODALITÀ DI RACCOLTA DEI RIFIUTI DA IMBALLAGGI IN CARTA E CARTONE PRODOTTI DA ESERCIZI COMMERCIALI E PUBBLICI ESERCIZI.**

1. l'Amministrazione Comunale ha attivato, il servizio giornaliero di raccolta differenziata porta a porta della carta e del cartone presso gli esercizi commerciali e pubblici esercizi ricadenti nell'area urbana compresa tra: Via Bicocchi, Via Matteotti, V.le Italia, Via Vespucci, Via Santini, Via Litoranea fino alla confluenza con Via Dei Pini.
2. Ai fini dell'art. 221, commi 1 e 2 del D.lgs 152/06 (Obblighi dei produttori e degli utilizzatori), è stabilito che i produttori e gli utilizzatori (ossia commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi ed importatori di imballaggi pieni) sono responsabili della corretta ed efficace gestione ambientale degli imballaggi e di rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti e che, su richiesta del gestore del servizio pubblico, adempiono all'obbligo del ritiro dei rifiuti di imballaggio primari oppure della stessa natura e raccolti in modo differenziato.
3. Tutti gli utenti commerciali, *per i quali è attivo il servizio porta a porta di carte e imballaggi* devono attenersi alle seguenti modalità ed orari:
  - A)** Per le utenze collocate nell'**area urbana compresa** tra: Via Matteotti, V.le Italia, Via Carducci, Via Vespucci, Via Bicocchi, Via Golino, Via Santini, Via Litoranea e limitrofe, fino alla confluenza con Via Dei Pini (ad eccezione di via Roma (tratto pedonale) Via Amorotti - Piazza Sivieri, Via Parri, Via Colombo (tratto ZTL ) **e nelle Vie:** Cassarello, Della Repubblica, Via Delle Collacchie e limitrofi, è stabilito quanto segue:
    - 1.** gli imballaggi in carta e cartone dovranno essere ridotti di volume, compattati, possibilmente legati ed esposti in modo ordinato e senza creare intralcio alla circolazione



veicolare e pedonale sulla sede stradale prospiciente l'entrata dell'attività e collocati esclusivamente dalle ore **12.00 alle ore 13.00**.

**2.** nel caso di utilizzo delle campane stradali si fa presente che i cartoni non vi potranno essere inseriti aperti ma dovranno essere compattati e ridotti di volume ed inoltre, non potranno essere appoggiati all'esterno dei contenitori stessi o collocati nelle loro vicinanze;

**3.** i cartoni non devono contenere parti in metallo, carta unta, plastica o polistirolo ed altri rifiuti o materiali che possano pregiudicare il riciclaggio;

**4.** qualunque utenza commerciale e/o di pubblico esercizio collocata all'interno dell'area urbana (e quindi con esclusione della Zona Industriale) che attualmente non usufruisce del servizio potrà farne richiesta presso l'Ufficio U.R.P (ufficio relazioni con il pubblico) di questa Amministrazione Comunale che procederà a trasmettere adeguata segnalazione al servizio Igiene Urbana per verificare con il gestore la possibilità dell'estensione;

**5.** alternativamente alle modalità sopradette, gli imballaggi in carta e cartone potranno essere conferiti anche presso la **stazione ecologica** di via Amendola nei giorni e negli orari di apertura al pubblico (dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30 dal lunedì al sabato);

**6.** e' fatto divieto di conferire imballaggi in cartone nei contenitori dei rifiuti solidi urbani indifferenziati da parte delle utenze in oggetto.

**B)** Per le sole utenze ricadenti nelle vie: Roma (tratto pedonale), Via Amorotti , Piazza Sivieri, via Parri, via Colombo (tratto ZTL ) il conferimento, come sopra disciplinato , dovrà avvenire dalle ore **9.00** alle ore **10.00** a.m.

**C)** Per le grandi utenze (centri commerciali, supermercati, discount, ecc.) è consentito il conferimento al gestore affidatario del servizio con modalità da concordare

**7.** I trasgressori sono soggetti ai sensi dell'art. 255 D.Lgs.152/06 alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 (venticinque ) a € 150,00 (centocinquanta ).

### **ART. 3: Mercato Comunale Coperto – Organizzazione del sistema di raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nella struttura commerciale di proprietà comunale.**

**1.** L'amministrazione Comunale adotta specifici provvedimenti per il Mercato Comunale Coperto, al fine di disciplinare le procedure di conferimento ed in particolare per:

- Rendere obbligatoria la raccolta differenziata della frazione secca quale carta/cartone; plastica (cassette), legno (cassette) e della frazione umido/organico prodotto dalle varie attività commerciali poste all'interno del Mercato Coperto con esclusione dei residui della lavorazione delle carni e del pesce per i quali restano in vigore le apposite e specifiche norme;

- Stabilire specifiche disposizioni e norme tecniche per il conferimento dei rifiuti da parte delle strutture commerciali con le modalità utili per il recupero della frazione merceologica differenziata;

**2.** L'Amministrazione individua le norme comportamentali cui devono attenersi gli esercenti che operano all'interno della struttura del Mercato Coperto sia per il corretto conferimento

delle varie frazioni merceologiche, sia per una corretta organizzazione dei servizi, con le seguenti successive modalità:

- a) raccolta differenziata dei rifiuti tipo carta/cartone da conferire, pulito da ogni impurità, nel locale appositamente predisposto debitamente piegato e spezzato in modo da ridurre l'ingombro e facilitare l'asportazione da parte del personale incaricato;
- b) raccolta differenziata dei rifiuti delle cassette di plastica e legno da conferire nel locale appositamente predisposto, con adeguato impilamento per ridurre l'occupazione dello spazio disponibile;
- c) raccolta differenziata dell'umido/organico, con esclusione di ogni e qualsiasi conferimento di residui e scarti della macellazione e del trattamento di pesce, per il quale nulla è innovato rispetto all'attuale obbligo di smaltimento attraverso soggetti autorizzati;
- d) raccolta indifferenziata della restante parte dei rifiuti prodotti dal complesso commerciale da collocare nei casonetti collocati all'interno del locale predisposto;

**3. Il Soggetto Gestore, dovrà:**

- a) provvedere ad organizzare un servizio che garantisca almeno 3 (tre) passaggi di ritiro nella vigenza dell'orario estivo di apertura della struttura commerciale ed almeno 2 (due) passaggi durante l'orario invernale, per come definiti dal Consorzio di gestione del Mercato Coperto.
- b) definire le modalità di ritiro del punto precedente, con orari adeguati per evitare interferenze con le altre attività commerciali della zona non inserite nel complesso del Mercato Coperto.

**4. Il Presidente del Consorzio:**

- a) dovrà curare la pulizia ed il decoro delle strutture destinate ad ospitare i rifiuti, oltre che la loro manutenzione ordinaria per garantirne la funzionalità ed efficienza, con un programma di lavaggio periodico che eviti il formarsi di odori molesti e/o per rimuovere imbrattature e residui eventualmente rimasti.
- b) è ritenuto responsabile della corretta conduzione dei locali individuati per il conferimento dei rifiuti, con obbligo di vigilare sulla loro pulizia ed utilizzo conforme alle disposizioni della presente ordinanza, evitando di far collocare i rifiuti al di fuori degli spazi consentiti;

**5.** Gli assegnatari ed utilizzatori a qualunque titolo dei posteggi del Mercato Coperto devono rispettare nel conferimento, le Norme Comportamentali per le varie frazioni merceologiche, riportate nei commi precedenti del presente articolo.

**6.** In caso di inottemperanza a quanto sopra riportato, saranno applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni alle disposizioni dei Regolamenti comunali, ai sensi dell'art. 16 della Legge 16/01/2003 n. 3 (pari ad un minimo di Euro 25,00 fino ad un massimo di Euro 500,00) fatta salva l'applicazione delle norme penali previste in materia dal D.Lgs. 04.04.2006 n.152 e s.m.i. per abbandono dei rifiuti;

## **ART. 6 - RACCOLTA RIFIUTI PRESSO LE UTENZE DELLA ZONA ARTIGIANALE DI FOLLONICA.**

1. L'Amministrazione Comunale, ha istituito il servizio di raccolta a domicilio per le frazioni di rifiuti indifferenziati, carta e cartone e ingombranti e contestualmente ha comunicato le frequenze, gli orari e le modalità di espletamento del servizio.
2. La riorganizzazione del servizio da parte del soggetto gestore ha suddiviso, l'intera area artigianale in due zone distinte denominate:
  - a) area nord, compresa tra Via del Commercio, Via del Fonditore, Via del Saldatore, Via dell'Artigianato, Via Archimede, Via del Sugheraio, Via del Fabbro e Via del Falegname;
  - b) area sud compresa tra Via dell'Industria, Via dell'Agricoltura, Via dell'Elettronica, Via dell'Edilizia e Via del Turismo.
3. Per ognuna delle aree sopra riportate sono stabiliti tre giorni alterni a settimana per il ritiro dei rifiuti indifferenziati. In particolare:
  - a) Per gli utenti ricadenti nell'area NORD della Zona Artigianale di Follonica compresa nelle: Via del Commercio, Via del Fonditore, Via del Saldatore, Via dell'Artigianato, Via Archimede, Via del Sugheraio, Via del Fabbro e Via del Falegname - la raccolta del rifiuto INDIFFERENZIATO avverrà tre volte a settimana nei giorni di Martedì, Giovedì e Sabato ed il sacco ben chiuso dovrà essere posto fuori dall'ingresso entro le ore 09,30. Le utenze che il Sabato sono chiuse possono conferire il Venerdì sera all'orario di chiusura.
  - b) Per gli utenti ricadenti nell'area SUD della Zona Artigianale di Follonica compresa nelle: Via Aurelia vecchia, Via dell'Industria, Via dell'Agricoltura, Via dell'Elettronica, Via dell'Edilizia e Via del Turismo – la raccolta avverrà nei giorni di Lunedì, Mercoledì e Venerdì con le stesse modalità e con stessi orari;
4. Per tutti gli utenti della zona Artigianale di Follonica: per la CARTA e CARTONE il ritiro verrà effettuato da soggetto incaricato dall'Amministrazione, nei giorni di Lunedì e Giovedì e il materiale, opportunamente rilegato dovrà essere posto fuori dall'ingresso entro le ore 9.30. Per eventuali ritiri più frequenti o straordinari dovrà essere contattato il numero telefonico dedicato dal soggetto gestore.
5. I rifiuti INGOMBRANTI saranno ritirati su richiesta al numero telefonico indicato dal soggetto gestore.
6. Ai sensi dell'art.255 comma 1 del D.Lgs. 152/'06 i trasgressori saranno soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 55,00 per le violazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2 e da € 105,00 a € 620,00 per le violazioni di cui al punto 3.

## **ART. 7 - SERVIZIO PER IL RECUPERO, CONFERIMENTO E CORRETTO SMALTIMENTO DEI RAEE (RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE) DI CUI ALL'ALLEG. 1A DEL D.LGS. 25 LUGLIO 2005, N.151**

1. L'Amministrazione Comunale persegue gli obiettivi delle politiche ambientali finalizzate alla corretta gestione del ciclo dei rifiuti tra i quali le apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), sia quelli provenienti dai nuclei domestici sia quelli di origine commerciale,

industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici;

2. Tra i RAEE (rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) vi sono tipologie di prodotti molto diversi tra loro quali: frigoriferi e climatizzatori, tutti gli elettrodomestici, televisori, computer, monitor, stampanti, apparecchiature audio/foto/video, lampade a risparmio di energia, elettrodomestici, i quali sono considerati tra i più pericolosi per la salute dell'ambiente e dell'uomo a causa della presenza di sostanze tossiche come CFC, HCFC, cadmio, mercurio, ftalati, ecc.) che ne rendono inopportuno il loro smaltimento in discarica o tramite inceneritori per il conseguente impatto ambientale riconducibile a inquinamento del suolo, dell'aria e dell'acqua con ripercussioni sulla salute umana;
3. Per le motivazioni sopra espresse e per il rispetto della normativa specifica in materia, si deve provvedere ad una raccolta separata dei materiali RAEE a fine vita, al fine di recuperare ed reimpiegare nei processi produttivi i materiali riciclabili (metalli, plastiche, vetro ecc.) e smaltire in modo sicuro le componenti inquinanti; come disposto dal D.Lgs. 25/07/2005 n.151 di attuazione delle Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti connessi (RAEE), D.M. 25/09/2007 n.185 che ha posto le basi di tutto il nuovo sistema di gestione dei RAEE e il D.M. Ambiente dell'08/04/2008 che ha introdotto i criteri per la realizzazione e la gestione dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato;
4. In particolare, l'Amministrazione Comunale persegue l'accordo di programma tra ANCI e il Centro di Coordinamento RAEE, per la definizione delle condizioni generali di raccolta e gestione dei RAEE, disegnando il quadro delle responsabilità e delle attività ripartite fra Comuni, produttori e distributori in ordine alle attività di raccolta, stoccaggio e corretto smaltimento dei RAEE;
5. Con riferimento alle disposizioni sopra riportate, l'Amministrazione, ha realizzato e continua a perseguire il sistema organico di gestione dei RAEE con l'obiettivo di ridurre al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano misto al fine di garantire il raggiungimento di un tasso di raccolta separata dei RAEE pari almeno a 4 Kg in media per abitante anno, così come previsto al comma 1 dell'art.6 del D.Lgs.151/2005.
6. Con riferimento all'art.6, comma 1, lett. a) l'Amministrazione Comunale, assicura la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente al centro di raccolta i rifiuti prodotti nel loro territorio.
7. Considerato che, l'Amministrazione Comunale è dotata di un centro di raccolta dei rifiuti urbani in modo differenziato realizzato ai sensi dell'art.183, comma 1, lettera cc) del D.Lgs.152/06 e autorizzato (D.D. n.1228 del 04/11/08), tutti i distributori di AEE (Apparecchiature elettriche ed elettroniche) insistenti nel territorio comunale di Follonica e comunque a tutti i soggetti iscritti nel registro delle imprese di cui alla legge 29 Dicembre 1993, n. 850, e s.m.i, che, nell'ambito dell'attività commerciale, forniscono un'apparecchiatura elettrica od elettronica ad un utilizzatore devono:
  - a) adempiere agli obblighi di legge nel caso di ritiro dell'apparecchio vecchio al momento dell'acquisto di un nuovo AEE equivalente in funzione del principio dell' " 1 contro 1 ".

- b) conferire obbligatoriamente l'apparecchio ritirato presso il centro di raccolta comunale dei rifiuti urbani differenziati ubicato in Via Amendola in Follonica, dando atto che il conferimento sarà in forma gratuita sia per l'acquirente che per il conferitore;
8. Al momento della consegna del nuovo AEE il distributore dovrà acquisire la delega da parte dell'acquirente per il successivo conferimento al centro di raccolta dei RAEE, in conformità all'allegato 1a (scheda rifiuti conferiti al centro di raccolta) al D.M. 08/04/2008 e s.m.i.
  9. Qualora il distributore intendesse effettuare lo stoccaggio temporaneo presso le proprie aree di raccolta in attesa del successivo conferimento al centro comunale di raccolta dei rifiuti urbani, potrà farlo nei modi, nei termini e nei tempi previsti dalla attuale normativa in materia di gestione di rifiuti, dando atto che qualora intendesse usufruire del ritiro da parte del gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, dovrà tenere conto che tale servizio sarà a pagamento e totalmente a carico del distributore nei modi e nei termini concordati con il gestore stesso.
  10. I cittadini acquirenti hanno l'obbligo di consegnare l'apparecchio in sostituzione di cui si intende disfarsi al proprio distributore al momento dell'acquisto di uno nuovo, o parimenti il suo conferimento al centro di raccolta comunale dei rifiuti urbani di Via Amendola in Follonica;
  11. Ai sensi dell'art.255 (abbandono di rifiuti) del D.Lgs.152/'06 i trasgressori saranno soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque euro a centocinquanta euro

# APPENDICE ALL' ALLEGATO 1

## CAPO I

### **DISPOSIZIONI TECNICHE PER L'AVVIO E LA REALIZZAZIONE DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE.**

L'avvio e la realizzazione della raccolta dei rifiuti e delle raccolte differenziate è curata dal soggetto gestore o dai soggetti incaricati dal soggetto gestore

Il servizio di raccolta differenziata consiste:

- nella raccolta separata delle frazioni merceologiche: carta e cartoni, vetro, plastica – lattine –tetrapak (multimateriale leggero), frazione organica, rifiuti non recuperabili con contenitori posizionati presso le utenze domestiche, o con sacchi con sistema di raccolta porta a porta

I contenitori delle frazioni merceologiche sopra citate sono posizionati di norma all'interno degli stabili e sono svuotati nei giorni e con le modalità prestabiliti dal soggetto gestore.

I sacchi e i contenitori provenienti da famiglie residenti in n. civici con 4 o meno famiglie o comunque ove la raccolta sia prevista con sacco/mastello, vengono esposti a livello stradale dalle singole famiglie nelle giornate di raccolta predefinite per ogni frazione merceologica.

Il soggetto gestore, definisce le soluzioni logistiche e di collocamento dei contenitori con particolare riferimento alle modalità di esposizione dei contenitori stessi.

Nel caso in cui l'accesso delle utenze risulti permanentemente aperto o apribile con chiave universale, ed il soggetto gestore possa agevolmente accedere agli spazi interni dello stabile con i mezzi di raccolta previsti, lo stesso effettuerà la raccolta accedendo all'interno delle utenze nei tempi e nei modi comunicati agli utenti.

Nel caso in cui l'accesso delle utenze risulti chiuso i titolari delle stesse si impegnano ad esporre i contenitori su strada nei giorni di raccolta ed a ritirarli una volta svuotati, entro la fine del turno di raccolta, mediante un loro incaricato (es.: custode, condomino, terzo indicato dall'amministrazione dello stabile).

Il soggetto gestore, comunica ai titolari delle utenze gli orari di inizio e fine servizio. Ove esistano impedimenti all'esposizione da parte degli utenti derivanti dal superamento di dislivelli particolarmente difficoltosi è possibile concordare modalità di accesso all'interno delle pertinenze da parte dei mezzi del soggetto gestore.

Qualora per problemi logistici non sia possibile il posizionamento dei contenitori all'interno degli stabili, il soggetto gestore, posiziona i contenitori delle raccolte differenziate all'esterno degli stessi, individuando le relative soluzioni logistiche.

Il soggetto gestore, assicura un'adeguata informazione sulle modalità e sugli orari delle raccolte e conseguentemente la puntualità del servizio con particolare riguardo alle utenze specifiche, adattando le modalità e gli orari alle esigenze singolari con riferimento ai picchi di produzione dei rifiuti, contemperando tali esigenze con quella generale di efficienza del sistema di raccolta.

Il soggetto gestore, adotta soluzioni logistiche personalizzate per le utenze specifiche quali contenitori dedicati o mantenimento o potenziamento dei servizi già in atto, ove giustificabili dalle produzioni specifiche.

Gli utenti conferiscono le frazioni merceologiche oggetto delle raccolte differenziate negli appositi contenitori e a tale riguardo si attengono alle norme comportamentali di conferimento indicate nel CAPO II, delle presenti disposizioni.

Per le frazioni merceologiche che non sono raccolte mediante il sistema porta a porta (sfalci e potature, ingombranti, tessili, pile farmaci, legno, etc.) valgono le disposizioni indicate dal soggetto gestore.

Il soggetto gestore, mette in atto attività di informazione, sensibilizzazione e rimotivazione delle utenze con le finalità:

- di dare risposta ai dubbi e alle esigenze derivanti dall'avvio del nuovo tipo di servizio,
- di intervenire nella modifica di comportamenti scorretti,
- di aumentare la coscienza collettiva e di quartiere riguardo alla gestione dei rifiuti.

Il soggetto gestore, effettua un'attenta attività di monitoraggio indirizzata:

- alla verifica della qualità e quantità delle frazioni raccolte,
- alla verifica dell'efficacia delle soluzioni logistiche
- all'adeguatezza del processo di comunicazione e sensibilizzazione con le utenze
- alla validazione del percorso procedurale messo in atto per la sua applicabilità sul territorio comunale
- all'attuazione delle presenti disposizioni tecniche.

## **CAPO II**

### **NORME COMPORTAMENTALI PER GLI UTENTI PER IL CORRETTO CONFERIMENTO DELLE FRAZIONI MERCEOLOGICHE PER LE QUALI SI EFFETTUA LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DOMICILIARE (PORTA A PORTA).**

Di seguito sono riportate le norme comportamentali per gli utenti, al fine di fornire specifiche indicazioni sulle modalità di corretto conferimento delle frazioni merceologiche

#### **CARTA**

Il sistema porta a porta è effettuato con bidoni da litri 360 a litri 1000 di colore grigio con coperchio bianco.

##### **Materiali e modalità di conferimento**

Per la buona riuscita dell'iniziativa, gli utenti che conferiscono in contenitori condominiali devono tenere presenti alcune semplici indicazioni:

- La carta deve essere conferita nell'apposito contenitore sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, ad esempio riducendo in pezzi cartoni e cartoncini, oppure evitando di appallottolare la carta.
- I cartoni più voluminosi devono essere schiacciati o tagliati prima di essere messi nel contenitore.

Le utenze che non hanno a disposizione contenitori condominiali dovranno ridurre il più possibile ogni volume dei materiali, ripiegando i giornali, schiacciando le scatole di cartone ed eventualmente legandole con lo spago o utilizzando sacchi di carta.

##### **Quali frazioni conferire**

Con il sistema porta a porta, nei contenitori/bidoni/mastelli appositi di adeguata capacità ed in accordo con il gestore del servizio, si devono conferire quotidiani e riviste; pieghevoli e fogli pubblicitari; scatole di cartoncino; fogli di carta pulita in genere; sacchetti di carta; cartone ondulato per imballaggi.

##### **Quali frazioni non conferire**

Con il sistema porta a porta nei contenitori/bidoni/mastelli appositi di adeguata capacità ed in accordo con il gestore del servizio, non si devono mettere frazioni diverse da quelle indicate al punto precedente.

In particolare non si devono mettere: metalli, plastica, vetro, pile, medicinali, contenitori in genere, vasetti dello yogurt, confezioni in plastica della pasta, pannolini, mozziconi di sigaretta, stracci e sostanze umide (scarti di cucina e mondatura di ortofrutta), carta chimica tipo fax .



## FRAZIONE ORGANICA

Il sistema porta a porta è effettuato con bidoni da litri 360 di colori conformi alla normativa o in accordo con il gestore del servizio, con produzioni limitate posti nei punti di presa prestabiliti.

### Materiali e modalità di conferimento

Per la buona riuscita dell'iniziativa gli utenti devono tenere presenti alcune semplici indicazioni:

Il rifiuto organico si raccoglie con il sistema porta a porta due volte alla settimana.

L'utente conferisce il rifiuto organico all'interno di un contenitore tenuto in casa e sversato quando pieno nel contenitore da esterno. All'interno dei contenitori da 25 litri sarà utilizzato il sacchetto in plastica consegnato a tutti gli utenti.

### Quali frazioni conferire

Avanzi freddi e sgocciolati di cibo in genere, sia crudi sia cucinati: bucce, torsoli, noccioli, verdure, carne, pesce, ossa, lische, riso, pasta, pane, biscotti, formaggi, gusci d'uovo, fondi di caffè, filtri di té, camomilla ed altre bevande ad infusione; tovagliolini o fazzoletti di carta; carta del pane; carta assorbente da cucina; pezzi di carta bagnata o unta (non carta dei formaggi e salumi); foglie e fiori provenienti dalla manutenzione di piante da appartamento; fiori secchi; semi e granaglie; tappi di sughero; gli scarti di frutta e verdura mondata ed eventuali scarti alimentari di pane e pasticceria, di gastronomia (PRIVI DI CONFEZIONE).

### Quali frazioni non conferire

Con il sistema porta a porta nei contenitori/bidoni/mastelli appositi di adeguata capacità ed in accordo con il gestore del servizio, non si devono mettere frazioni diverse da quelle indicate al punto precedente.

In particolare non si devono mettere: avanzi di cibi caldi, liquidi, porcellane e terracotta, prodotti chimici, lettiere per cani e gatti, metalli, plastica, vetro, pile, medicinali, contenitori in genere, giornali, riviste depliant, cartoni, polvere, confezioni varie e neanche pannolini, mozziconi di sigaretta, stracci, sacchetti dell'aspirapolvere.

## VETRO

NO: qualsiasi manufatto non in vetro.

Il sistema porta a porta è effettuato con bidoni da litri 360 di colore grigio e coperchio verde o contenitori di dimensioni inferiori di colore verde per utenze con produzioni limitate posti nei punti di presa prestabiliti.

### Materiali e modalità di conferimento

Per la buona riuscita dell'iniziativa gli utenti devono tenere presenti alcune semplici indicazioni:

Gli imballaggi di vetro devono essere svuotati e risciacquati per poi essere depositati negli appositi bidoni.

Non c'è bisogno quindi di fare la raccolta del vetro divisa per colore.

Boccioni, damigiane e lastre di vetro **NON** devono essere abbandonati vicino ai cassonetti ma portati nell'isola ecologica più vicina oppure prendendo appuntamento con il soggetto gestore attraverso il numero dedicato.

### **Quali frazioni conferire**

Possono essere conferiti negli appositi contenitori solo: il vetro dei contenitori con vuoto a perdere (bottiglie, barattoli, vasetti ecc.), altro vetro che si può generare in casa (bicchieri, vasi e caraffe),

### **Quali frazioni non conferire**

Con il sistema porta a porta nei contenitori appositi non si devono mettere frazioni diverse da quelle indicate al punto precedente.

In particolare non si devono mettere: oggetti di vetro retinato, vetro ceramica, cristalli al piombo, vetro opale, specchi, lampadine e tubi al neon, schermi televisori, minerali non ferrosi altofondenti quali ceramica, porcellana, pietre.

## **IMBALLAGGI IN PLASTICA, LATTINE E TETRAPAK (*multimateriale leggero*)**

I rifiuti da imballaggi misti si raccolgono con cassonetti da litri 360 a litri 1000 identificati dal colore grigio e coperchio azzurro. Gli utenti dei numeri civici con 6 o meno famiglie che non sono dotati di contenitori condominiali, utilizzeranno sacchi trasparenti azzurri forniti dall'azienda.

### **Materiali e modalità di conferimento**

Per la buona riuscita dell'iniziativa gli utenti devono tenere presenti alcune semplici indicazioni:

I contenitori per liquidi e gli imballaggi in plastica alimentari e non alimentari, lattine e tetrapak devono essere conferiti nell'apposito contenitore sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione, ad esempio svuotando, schiacciando in orizzontale e rimettendo il tappo a bottiglie e contenitori affinché non riacquistino la forma originaria.

I flaconi e gli imballaggi in genere devono essere risciacquati prima di essere conferiti.

### **Quali frazioni conferire**

Con il sistema porta a porta nei contenitori appositi si devono mettere i seguenti imballaggi plastici:

Di natura alimentare: bottiglie (di acqua minerale, bibite, olio, succhi, latte), flaconi/dispensatori e contenitori (sciropi, creme, salse, yogurt, ecc.), confezioni rigide per dolciumi (scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte), confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere (affettati, formaggi, pasta fresca, ecc.), buste e sacchetti per alimenti in genere (pasta, patatine, caramelle, surgelati, ecc.), vaschette in genere (porta-uova, per carne e pesce, per gelati), reti per frutta e verdura, film e pellicole, contenitori vari per alimenti, coperchi.

Di natura non alimentare: flaconi in genere (che hanno contenuto detersivi, saponi, cosmetici, prodotti per l'igiene della casa e della persona), barattoli per il confezionamento in genere (che hanno contenuto cosmetici, rullini fotografici, ecc.), film e pellicole da imballaggio, blister e

contenitori rigidi sagomati (che hanno contenuto pile, articoli da cancelleria, ecc.), scatole e buste per il confezionamento di capi di abbigliamento, gusci, barre, sacchi, sacchetti, buste e vasi.

Le lattine per le bevande e per l'olio, le scatolette per la conservazione dei cibi in alluminio o rivestite di stagno, quali scatole di pelati, piselli, tonno, altri materiali metallici di piccole dimensioni quali: tappi metallici o capsule, fogli e vaschette di alluminio per la conservazione dei cibi, tubetti (per conserve, creme o cosmetici).

E' importante che tutti questi tipi di imballaggi siano il più possibile esenti da materiali indesiderabili quali frazione organica, vetro, altri inerti, tessili, materiali cartacei e da materiali pericolosi.

### **Quali frazioni non conferire**

Piatti e bicchieri, posate di plastica (materiale plastico non riciclabile), rifiuti da medicazioni (es. siringhe, sacche di plasma, contenitori per liquidi fisiologici e per emodialisi), beni durevoli in plastica (es: elettrodomestici, articoli casalinghi, complementi di arredo, etc.), giocattoli, custodie di musicassette, videocassette, canne di irrigazione, articoli per l'edilizia, barattoli e sacchetti per colle, vernici e solventi, grucce appendiabiti, borse, zainetti, sporte, bidoni e cestini porta rifiuti, cartelle, portadocumenti, etc., componentistica ed accessori auto, sacconi per materiale edile (es: calce e cemento) e per il giardinaggio, imballaggi con evidenti residui del contenuto (rifiuto pericoloso, non pericoloso o putrescibile).

Con il sistema porta a porta nei contenitori appositi non si devono mettere frazioni diverse da quelle indicate al punto precedente.

In particolare non si devono mettere: qualsiasi manufatto non in plastica, lattine o tetrapak, rifiuti ospedalieri e sanitari in genere, beni durevoli in plastica (elettrodomestici, articoli casalinghi, ecc.), giocattoli, custodie per cd, musicassette, videocassette, piatti, bicchieri, posate di plastica, canne per l'irrigazione, articoli per l'edilizia, barattoli e sacchetti per colle, vernici, solventi, grucce appendiabiti, borse, zainetti, sporte, posacenere, portamatite, bidoni e cestini portarifiuti, cartelle, portadocumenti, componentistica e accessori auto, sacconi per materiale edile (calce, cemento, ecc.) e imballaggi con evidenti residui del contenuto (rifiuto pericoloso, non pericoloso o putrescibile).

## **RIFIUTI NON RECUPERABILI**

I rifiuti non recuperabili si raccolgono con cassonetti da litri 360 – 1000 identificati dal colore grigio e coperchio rosso. Gli utenti dei numeri civici con 6 o meno famiglie che non sono dotati di contenitori condominiali, utilizzeranno sacchi trasparenti rossi forniti dall'azienda.

### **Materiali e modalità di conferimento**

Per la buona riuscita dell'iniziativa gli utenti devono tenere presenti alcune semplici indicazioni:

Conferire i rifiuti ben chiusi nei sacchetti.

### **Quali frazioni conferire**

Solo i rifiuti non recuperabili e cioè non conferibili nei contenitori delle raccolte differenziate.

Piatti e bicchieri di plastica, carta plastificata e carta oleata, ceramica, lettiera di animali domestici, ossi di grandi dimensioni, pannolini e in genere tutto ciò che non può essere riciclato.

### **Quali frazioni non conferire**

Non esporre vicino al cassonetto o sacco per rifiuti materiale ingombrante, lastre di vetro e altri rifiuti pericolosi e non conferibili presso l'isola ecologica.